Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 200 del 26 agosto 1985

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 26 agosto 1985** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 75

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1985.

Disposizioni valutarie concernenti l'importazione e l'esportazione di merci.

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 18 luglio 1985, **n. 2/20.**

Disposizioni di attuazione del decreto ministeriale 18 luglio 1985, concernente la regolamentazione valutaria dell'importazione ed esportazione di merci.

SOMMARIO

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1985.
Disposizioni valutarie concernenti l'importazione e l'esportazione di merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE
per quanto concerne le disposizioni contenute nel titolo II del decreto

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946 n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 2 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 25 novembre 1946, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito con modifiche nella legge 25 luglio 1956, n. 786;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi doganali;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 1° febbraio 1975, concernente la «Tabella Esport - Disposizioni particolari in materia di esportazione di merci», e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 16 giugno 1976, concernente il «Regime delle importazioni delle merci», e successive modificazioni, nonchè le relative circolari di applicazione concernenti le procedure particolari di sorveglianza e di controllo;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1981, recante «Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero», e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 2 novembre 1981, concernente «Valore delle importazioni e delle esportazioni non soggette a formalità valutarie e denunce e benestare alla importazione ed alla esportazione»;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 luglio 1984, concernente la sostituzione dei moduli di denunce e benestare bancari allegati al decreto ministeriale 17 settembre 1981;

Ritenuta la necessità di riordinare e semplificare le disposizioni valutarie concernenti le operazioni commerciali;

Decreta:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

I termini elencati hanno il significato di seguito indicato nelle disposizioni valutarie concernenti l'importazione e l'esportazione di merci:

1) operazioni commerciali sono le importazioni e le esportazioni di merci di qualsiasi specie;

2) moduli valutari sono i documenti denominati dichiarazione valutaria di importazione e dichiarazione valutaria di esportazione, i cui due modelli sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto;

3) rappresentante dell'operatore è il soggetto incaricato con procura dallo stesso operatore di compiere atti relativi all'importazione o all'esportazione di merci;

4) merci non soggette a divieti economici, comunemente qualificate merci a dogana, sono le merci la cui importazione o esportazione è consentita in base ad autorizzazione generale;

5) merci soggette a divieti economici, comunemente qualificate merci a licenza, sono le merci la cui importazione o esportazione è consentita in base ad autorizzazione particolare;

6) importazioni e esportazioni domiciliate sono le operazioni commerciali definitive concernenti merci di valore superiore a lire dieci milioni, il cui regolamento totale o parziale, anticipato o posticipato, è previsto oltre i dodici mesi che precedono o seguono la data di esecuzione dell'operazione doganale, fatta eccezione per le operazioni in cui la parte del corrispettivo da regolare in via anticipata o posticipata oltre i dodici mesi dalla data suddetta non supera il 10% del corrispettivo stesso e deve essere regolata entro ventiquattro mesi dalla data in questione;

7) importazioni definitive senza impegno di regolamento valutario sono le operazioni commerciali alle quali non è collegata alcuna controprestazione da parte di residenti come diretto corrispettivo delle merci importate;

8) esportazioni definitive senza impegno di regolamento valutario sono le operazioni commerciali alle quali non è collegata alcuna controprestazione da parte di non residenti come diretto corrispettivo delle merci esportate;

9) navi e aerei nazionali sono le navi e gli aerei di qualsiasi nazionalità, il cui esercizio è assunto da residenti;

10) navi e aerei esteri sono le navi e gli aerei di qualsiasi nazionalità, il cui esercizio è assunto da non residenti;

11) compensazione privata di merci è lo scambio tra residenti e non residenti di merci con altre merci o con prestazioni invisibili correnti di valore equivalente.

Le definizioni contenute nell'art. 1 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, sono applicabili anche al presente decreto e alle relative disposizioni di attuazione.

I termini merci estere, nazionali e nazionalizzate, importazioni ed esportazioni definitive, temporanee e a groupage, traffico internazionale, provviste di bordo e dotazioni di bordo hanno nel

presente decreto e nelle relative disposizioni di attuazioni, fatte salve le eccezioni espressamente previste, il medesimo significato accolto nella legislazione doganale.

Art. 2.

Disposizioni applicabili alle operazioni commerciali

Alle operazioni commerciali, oltre alle disposizioni del presente decreto, si applicano le disposizioni valutarie contenute nel decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modificazioni e nelle relative disposizioni di attuazione, in quanto riferibili alle operazioni stesse; si applicano anche tutte le altre disposizioni non valutarie che le riguardano ed in particolare quelle concernenti i dazi doganali, i divieti economici, le procedure particolari di sorveglianza e di controllo, le misure sanitarie, le certificazioni e i controlli da parte di pubbliche amministrazioni, nonchè le disposizioni emanate in attuazione della convenzione di Washington relativa al commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione.

Art. 3.

Disposizioni di attuazione e interpretazione del decreto

Il Ministero del commercio con l'estero si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi per l'emanazione mediante circolari delle disposizioni di attuazione del presente decreto e delle sue eventuali modifiche.

Fatta salva la competenza del Ministero del commercio con l'estero per quanto riguarda l'interpretazione del presente decreto, l'Ufficio italiano dei cambi può fornire direttamente l'interpretazione delle disposizioni di attuazione del decreto stesso.

Art. 4.

Competenze autorizzatorie

Il Ministero del commercio con l'estero autorizza la deroga alle prescrizioni contenute nel presente decreto e nelle disposizioni per la sua attuazione, ad eccezione dei casi in cui i poteri autorizzatori sono stati delegati con il presente decreto ovvero con il decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modificazioni e con le relative disposizioni di attuazione e applicazione. Resta ferma l'applicazione degli articoli 107 e 110, ultimo comma, del decreto ministeriale 12 marzo 1981.

Sono riservati al Ministero del commercio con l'estero gli eventuali provvedimenti valutari necessari per l'esecuzione delle operazioni relative all'importazione o esportazione di merci a licenza.

Quando l'esecuzione delle autorizzazioni particolari è subordinata a condizioni o controlli di natura valutaria specificatamente indicati, l'accertamento del loro verificarsi ovvero il loro esercizio è effettuato dalla banca abilitata che interviene nell'operazione, fatto salvo quando sia diversamente prescritto dalle autorizzazioni stesse.

Art. 5.

Termini di utilizzazione e proroga per silenzio-assenso delle autorizzazioni particolari

L'esecuzione delle operazioni commerciali, con riferimento alle quali siano state rilasciate autorizzazioni valutarie particolari, deve essere iniziata entro sei mesi dalla data del rilascio di queste ultime, qualora in esse non sia indicato alcun termine per la loro utilizzazione, ovvero entro il termine di utilizzazione prescritto nelle autorizzazioni medesime.

Qualora le operazioni commerciali non siano iniziate nei termini indicati nel primo comma ovvero non siano concluse entro gli eventuali termini a tal fine prescritti nelle autorizzazioni valutarie particolari, le domande di proroga dei termini stessi s'intendono accolte quando le autorità riceventi non forniscano al richiedente risposta negativa o interlocutoria con atto trasmesso entro trenta giorni dal deposito presso di esse delle domande, a condizione che queste ultime siano presentate alle autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni originarie prima della loro scadenza e non contengano elementi nuovi rispetto a quelli risultanti dalle autorizzazioni medesime. La proroga per silenzio-assenso non si applica alle autorizzazioni concernenti i termini di regolamento ed a quelle connesse con le autorizzazioni merceologiche rilasciate in deroga ai divieti economici.

Le autorizzazioni prorogate per silenzio-assenso devono essere utilizzate entro sei mesi dalla data in cui le relative domande s'intendono accolte secondo quanto prescritto nel comma precedente.

Art. 6.

Esecuzione degli adempimenti prescritti dal decreto

Gli adempimenti prescritti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione possono essere assolti direttamente dall'operatore interessato ovvero da un suo rappresentante.

Titolo II

DISCIPLINA DEI MODULI VALUTARI

Art. 7.

Esecuzione doganale delle operazioni commerciali

Le importazioni e le esportazioni di merci di valore superiore a lire dieci milioni sono consentite dalle dogane su presentazione dei moduli valutari di cui all'allegato 1 al presente decreto.

Le importazioni e le esportazioni sono consentite dalle dogane senza presentazione dei moduli valutari, quando le merci hanno un valore non superiore a lire dieci milioni, non costituente frazionamento di operazioni di ammontare superiore a questo limite, ovvero quando esse, indipendetemente dal loro valore, sono elencate nell'allegato 2 al presente decreto o sono riconducibili alle particolari fattispecie previste nelle disposizioni di attuazione del presente articolo.

Art. 8.

Presentazione differita in dogana dei moduli valutari

La dogana ha facoltà di consentire la presentazione differita dei moduli valutari rispetto all'operazione doganale, quando l'operatore ne faccia richiesta per iscritto con indicazione delle ragioni che ne impediscono la puntuale consegna e del tipo e quantità della merce oggetto dell'operazione commerciale, dichiarando che il regolamento dell'operazione è previsto entro termini autorizzati e impegnandosi a consegnare il modulo alla dogana non oltre il decimo giorno successivo a quello di esecuzione della operazione doganale.

La dogana può escludere l'operatore dal godimento per il futuro dell'agevolazione prevista dal presente articolo, quando la dichiarazione dell'operatore non corrisponda al vero o il suo impegno non venga puntualmente osservato. Essa deve segnalare all'Ufficio italiano dei cambi le operazioni per le quali il modulo valutario non venga presentato entro trenta giorni dall'esecuzione dell'operazione doganale.

Art. 9.

Forma dei moduli valutari

I moduli valutari prescritti nell'articolo 7 devono essere conformi ai modelli di cui all'allegato 1 al presente decreto e devono presentare le altre caratteristiche indicate nelle disposizioni di attuazione del presente articolo. Essi devono essere composti da tre fogli contrassegnati da numeri progressivi da 1 a 3 e devono essere stampati a cura e spese delle banche abilitate.

L'utilizzazione di moduli valutari con dimensioni, veste tipografica, carta o altre caratteristiche diverse da quelle prescritte deve essere autorizzata dall'Ufficio italiano dei cambi, che autorizza anche la stampa dei moduli valutari da parte di imprese non bancarie o enti che li utilizzano, dettando le eventuali prescrizioni di coordinamento con il presente decreto e le relative disposizioni di attuazione.

I moduli valutari, quando sono rilasciati direttamente dall'Ufficio italiano dei cambi ovvero quando sono rilasciati o consegnati dalle sue rappresentanze presso le filiali della Banca d'Italia, sono contrassegnati rispettivamente da asterisco e dalla sigla RA.

Art. 10.

Intestazione dei moduli valutari

I moduli valutari devono essere intestati a residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino.

I moduli valutari relativi ad operazioni commerciali aventi per oggetto prodotti agricoli, sottoposti a regolamentazione della Comunità economica europea, possono essere intestati a soggetti che hanno residenza civilistica o sede in paesi esteri membri della Comunità e che sono in possesso dei prescritti certificati di importazione o di esportazione.

I moduli valutari relativi ad operazioni commerciali definitive senza impegno di regolamento valutario possono essere intestati a non residenti, quando concernono l'importazione di merci che rimangono di proprietà di non residenti e la loro successiva riesportazione ovvero l'esportazione di merci nei casi indicati nelle disposizioni di attuazione del presente articolo.

L'intestazione dei moduli valutari relativi ad operazioni commerciali a groupage deve avvenire con le modalità prescritte dalle disposizioni di attuazione del presente articolo.

Art. 11.

Consegna e compilazione dei moduli valutari

Le banche abilitate consegnano i moduli valutari in bianco a chi li richiede per l'effettuazione di operazioni commerciali. Le banche abilitate possono consegnare i moduli valutari anche agli spedizionieri doganali o alle case di spedizione e trasporto che li richiedono per l'esecuzione delle operazioni loro affidate.

Le banche abilitate devono registrare il nome del soggetto a cui hanno consegnato i moduli valutari e le informazioni relative al loro stato di utilizzazione.

Entro i centoventi giorni successivi alla data di consegna dei moduli valutari, deve essere comunicato il loro stato di utilizzazione alla banca che li ha consegnati. La comunicazione deve essere rinnovata entro i successivi centoventi giorni per i moduli non utilizzati o non restituiti al momento della prima comunicazione.

I moduli valutari sono compilati nella parte non riservata alle banche abilitate e firmati in ciascun foglio dagli operatori, cui sono stati consegnati, ovvero da un loro rappresentante.

È vietata la consegna da parte delle banche abilitate di moduli valutari in bianco, muniti del visto delle banche medesime.

Art. 12.

Apposizione del visto bancario sui moduli valutari

I moduli valutari, una volta compilati, devono essere presentati, prima della loro utilizzazione in dogana, alla banca abilitata che li ha consegnati. Quest'ultima appone sui moduli il proprio visto per attestare la conformità alle disposizioni valutarie dell'operazione sottoposta al suo esame.

I moduli valutari, concernenti le operazioni indicate nell'art. 15 del presente decreto, possono essere utilizzati in dogana senza che occorra l'apposizione del preventivo visto di una banca abilitata. In tali casi il visto bancario è apposto quando i moduli valutari sono presentati, dopo l'utilizzazione, alla banca che li ha consegnati.

Il visto bancario sui moduli valutari deve essere sempre apposto prima della loro utilizzazione in dogana, quando, indipendentemente dal valore delle merci, le operazioni non siano eseguibili entro i termini di regolamento autorizzati in via generale dall'art. 12 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modificazioni ovvero si riferiscono all'esportazione di merci temporanea o definitiva senza impegno di regolamento valutario e all'importazione dei prodotti siderurgici di cui alle voci 73.01, 73.02, 73.07, 73.08, 73.09, 73.10, 73.11, 73.12, 73.13, 73.14, 73.15 e 73.18 della tariffa dei dazi doganali.

Quando i moduli valutari sono firmati da un rappresentante dell'operatore, copia delle procura deve essere conservata agli atti della banca che appone il visto sui moduli. L'esibizione della procura non è richiesta quando i moduli valutari sono firmati da spedizionieri doganali o da case di spedizione e trasporto per conto degli operatori interessati, sempreché tali rappresentanti esibiscano i documenti di trasporto ovvero dichiarino di aver ricevuto comunicazione d'incarico da parte dell'operatore rappresentato.

Art. 13.

Utilizzazione in dogana dei moduli valutari

I moduli valutari devono essere utilizzati in dogana entro centoventi giorni dalla data in cui è stato apposto il visto bancario preventivo ovvero, quando i moduli si riferiscano ad importazioni, anche nei trenta giorni successivi alla data predetta, sempreché la dogana ritenga di accordare la relativa facoltà. La parziale utilizzazione dei moduli valutari protrae la loro validità fino alla conclusione delle operazioni. Restano fermi i più brevi termini eventualmente prescritti dalle disposizioni non valutarie richiamate nel precedente art. 2.

I moduli valutari sono utilizzabili, salvo che non sia diversamente prescritto, presso qualsiasi dogana anche frazionatamente per un massimo di dieci operazioni doganali.

Art. 14.

Smistamento dei moduli valutari

L'operatore deve presentare i tre fogli del modulo valutario alla dogana all'atto dell'importazione o dell'esportazione unitamente ai provvedimenti e ai documenti di carattere non valutario eventualmente prescritti.

La dogana, riscontrata la concordanza dei dati apposti sul modulo valutario con la dichiarazione doganale e con gli altri eventuali provvedimenti di carattere non valutario ed effettuati gli adempimenti d'istituto, provvede ad apporre sui fogli ricevuti, nell'apposito spazio, le attestazioni di scarico; queste ultime devono evidenziare la dogana presso cui è effettuata l'operazione e la relativa data e devono essere convalidate con il timbro e con la firma del funzionario competente. La dogana trattiene il foglio contrassegnato con il n. 3 e restituisce gli altri due fogli all'operatore interessato, il quale deve immediatamente inoltrarli alla banca abilitata che li ha consegnati.

Ove lo scarico sia parziale, la dogana differisce la restituzione prevista dal comma precedente al momento in cui viene effettuato l'ultimo scarico, fatto salvo quando occorra procedere al regolamento valutario del modulo parzialmente utilizzato ovvero occorra proseguire le operazioni presso altra dogana. In tali casi la dogana in possesso del modulo valutario restituisce temporaneamente all'operatore i fogli contrassegnati con il n. 1 e il n. 2, perché possa esibirli alla banca prescelta per il regolamento ovvero all'altra dogana, alla quale deve presentare, perché la conservi agli atti, anche una fotocopia del foglio contrassegnato con il n. 1, dichiarata conforme all'originale con attestazione su di essa e firmata dall'operatore medesimo. Ad operazione doganale conclusa l'operatore deve restituire i fogli n. 1 e n. 2 del modulo alla banca che li ha consegnati.

Gli operatori ovvero gli spedizionieri e le case di spedizione e trasporto, qualora smarriscano i fogli dei moduli valutari in loro possesso, devono presentare alla banca, che li ha consegnati, dichiarazione di smarrimento con attestazione del rispettivo stato di utilizzazione e devono impegnarsi a riconsegnarli alla stessa banca qualora siano ritrovati.

Le banche abilitate devono controllare che i moduli da loro consegnati siano utilizzati in conformità delle disposizioni valutarie e che, in caso di mancato utilizzo, siano restituiti per l'annullamento o la sostituzione con nuovi moduli.

Art. 15.

Operazioni effettuabili con moduli valutari non sottoposti a visto bancario preventivo

I moduli valutari sono utilizzabili in dogana senza che occorra l'apposizione su di essi del preventivo visto di una banca abilitata, quando si riferiscono ad importazione o esportazioni di merci il cui valore sia superiore a lire dieci milioni e non ecceda il limite di lire cento milioni, sempreché non costituisca frazionamento di operazioni di ammontare superiore a questo limite.

La facoltà di cui al precedente comma è riconosciuta anche quando, indipendentemente dal valore delle merci, i moduli si riferiscano a:

1) importazioni e esportazioni la cui urgenza sia riconosciuta dalla dogana, quando l'interessato non sia in grado di produrre all'atto dell'operazione doganale il modulo valutario munito del visto di banca abilitata;

2) importazioni ed esportazioni di qualsiasi merce, effettuate per il tramite delle Ferrovie dello Stato, regolate in tutto o in parte contro assegno;

3) importazioni e esportazioni effettuate da operatori autorizzati ad avvalersi della procedura semplificata di accertamento di cui agli articoli da 232 a 237 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

4) importazioni di bestiame vivo e di fosfati, nonché di legname resinoso e cascami di segheria provenienti da paesi limitrofi all'Italia;

5) esportazioni di prodotti ortoflorofrutticoli freschi, prodotti ortoflorofrutticoli trasformati a conservazione limitata, volatili domestici, conigli e cacciagione.

Art. 16.

Moduli valutari concernenti operazioni commerciali di pubbliche amministrazioni

I moduli valutari, concernenti operazioni commerciali effettuate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai Ministeri (uffici centrali e periferici), dalle amministrazioni autonome dello Stato e dall'Istituto superiore di sanità, sono compilati e vistati dall'Ufficio italiano dei cambi ovvero, quando concernono operazioni commerciali temporanee o definitive senza impegno di regolamento valutario, dalle rappresentanze dell'Ufficio italiano dei cambi presso le filiali della Banca d'Italia. I moduli valutari, una volta compilati e vistati, sono firmati da un rappresentante dell'Amministrazione richiedente il rilascio dei moduli stessi.

Ai moduli valutari di cui al precedente comma, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente decreto e le relative disposizioni di attuazione.

Titolo III

INTERVENTI BANCARI E OPERAZIONI PARTICOLARI

Art. 17.

Intervento delle banche nelle operazioni commerciali

Le banche abilitate possono intervenire nelle operazioni commerciali solo quando, attraverso l'esame della documentazione esibita, accertano la loro regolarità e in particolare la sussistenza di tutte le condizioni prescritte, per la relativa esecuzione doganale, da disposizioni valutarie e dalle altre disposizioni richiamate nell'art. 2 del presente decreto.

Nel caso di operazioni commerciali relative a merci a dogana controllata, sottoposte a contingenti tariffari o a procedura di sorveglianza, nonché di quelle relative a francobolli, a prodotti agricoli sottoposti a regolamentazione della Comunità economica europea, ad importazioni a groupage e di prodotti siderurgici, l'intervento delle banche abilitate è subordinato anche all'osservanza di quanto prescritto per le singole fattispecie dalle disposizioni di attuazione del presente articolo.

Quando una banca abilitata ha erogato finanziamento in valuta estera a fronte di esportazione ancora da effettuare, il regolamento valutario di quest'ultima deve essere effettuato tramite la stessa banca finanziatrice.

Nelle importazioni domiciliate il primo intervento della banca abilitata, prescelta dall'operatore, vincola quest'ultimo a svolgere le successive fasi dell'operazione presso la medesima banca.

Nelle esportazioni domiciliate l'operatore è tenuto soltanto a chiedere l'apposizione del visto sui moduli valutari alla banca abilitata che ha effettuato il primo intervento. L'Ufficio italiano dei cambi può autorizzare la domiciliazione presso più banche con ripartizione delle rispettive quote, qualora sussistano particolari esigenze e l'operazione commerciale sia frazionabile.

In alternativa al controllo documentale prescritto nel primo comma, le banche abilitate, prima d'intervenire nelle operazioni commerciali, possono informarsi della loro regolarità valutaria presso le banche che sono precedentemente intervenute nelle operazioni medesime. Le banche interpellate sono tenute a fornire l'informazione richiesta.

Art. 18.

Assolvimento degli impegni valutari

L'operatore è impegnato ad assolvere le prestazioni relative a operazioni commerciali con non residenti con le modalità ed entro i termini prescritti dalle disposizioni valutarie.

Gli impegni valutari si considerano assolti, qualora gli impegni assunti non siano stati in tutto o in parte adempiuti, quando l'operatore residente — anche prima della loro scadenza originaria o prorogata — esibisca alla banca abilitata, intervenuta nella operazione, documentazione idonea a comprovare che la mancanza di corrispondenza tra impegni assunti e impegni adempiuti è ascrivibile a ragioni indipendenti dalla volontà dei contraenti.

Nell'ipotesi di smarrimento degli esemplari dei moduli valutari che devono essere consegnati alle banche, queste possono ugualmente procedere agli stessi adempimenti previsti in caso di restituzione, una volta riscontrata la regolarità dei documenti doganali esibiti.

Art. 19

Importazioni definitive senza impegno di regolamento valutario

Sono autorizzate in via generale le importazioni definitive senza impegno di regolamento valutario. Esse sono consentite dalle dogane su presentazione di modulo valutario sottoposto, a seconda dei casi, a visto preventivo o successivo di banca abilitata.

Art. 20.

Esportazioni definitive senza impegno di regolamento valutrio

Le esportazioni definitive senza impegno di regolamento valutario sono autorizzate in via generale e sono consentite dalle dogane su presentazione di modulo valutario sottoposto a visto preventivo di banca abilitata, quando concernono merci rappresentate da:

a) materiali o pezzi di ricambio per riparazioni o sostituzioni a carico di residenti;

b) provviste di bordo per navi nazionali, che si trovano all'estero, nonché materiali o pezzi di ricambio destinati alla dotazione di bordo o alla riparazione di navi di nazionalità italiana, che si trovano all'estero;

c) generi alimentari per la costituzione di scorte presso scali aerei in territorio estero;

d) beni di soccorso per l'assistenza a popolazioni colpite da calamità naturali e altre situazioni di emergenza;

e) beni di consumo o beni strumentali, sempreché questi ultimi non usufruiscano del regime della temporanea esportazione, da utilizzare nell'ambito di lavori eseguiti all'estero da imprese residenti;

f) beni materiali da conferire come apporto di capitale in imprese estere oggetto di investimento diretto da parte di residenti.

I residenti sono autorizzati ad effettuare esportazioni definitive senza impegno di regolamento valutario di merci a dogana per fattispecie diverse da quelle indicate nel comma precedente, il cui valore complessivo non superi nel corso di ogni anno solare il limite di due miliardi di lire, quando le merci sono inviate in Paesi aderenti all'OCSE, ovvero di cinquecento milioni di lire, quando le merci sono inviate in Paesi non aderenti all'OCSE. Le esportazioni sono consentite dalle dogane su presentazione di modulo valutario sottoposto al visto preventivo delle rappresentanze dell'Ufficio italiano dei cambi presso le filiali della Banca d'Italia. Le esportazioni effettuabili senza presentazione in dogana di modulo valutario ovvero in base ad autorizzazione particolare valutaria o di deroga ai divieti economici non concorrono alla determinazione dei limiti di valore sopraindicati

Al di fuori dei casi indicati nel comma precedente le esportazioni di merci a dogana sono autorizzate dall'Ufficio italiano dei cambi e sono consentite dalle dogane su presentazione di modulo valutario sottoposto al visto preventivo di banca abilitata

Art. 21

Riesportazioni e reimportazioni

Le riesportazioni e le reimportazioni di merci, che sono restituite a seguito di scioglimento di contratti ovvero per loro sostituzione in quanto non conformi agli accordi contrattuali, nonché le importazioni e le esportazioni concernenti le merci sostitutive di quelle restituite devono essere effettuate con le modalità prescritte nelle disposizioni di attuazione del presente articolo.

Art. 22

Importazioni temporanee e riesportazioni o trasformazioni in importazione definitiva

Le importazioni di merci acquistate da residenti ed ammesse all'istituto doganale della temporanea importazione e le successive riesportazioni sono considerate, ai fini valutari, rispettivamente importazioni ed esportazioni definitive.

Le importazioni di merci che rimangono di proprietà di non residenti, ammesse all'istituto doganale della temporanea importazione, nonché le relative riesportazioni, sono autorizzate in via generale e devono essere effettuate con le modalità prescritte dalle disposizioni di attuazione del presente articolo. Tali operazioni devono trovare il loro perfezionamento valutario attraverso la riesportazione, o la trasformazione in importazione definitiva, entro i termini originari o prorogati fissati nelle relative bollette doganali dagli organi competenti.

La trasformazione in definitiva delle temporanee importazioni di cui al secondo comma del presente articolo deve aver luogo in conformità delle disposizioni valutarie concernenti le importazioni definitive e con le modalità prescritte dalle disposizioni di attuazione del presente articolo.

Le merci elencate nel paragrafo *A)* dell'allegato 3 al presente decreto sono ammesse in via generale all'istituto doganale della temporanea importazione e alla successiva riesportazione.

Art. 23.

Esportazioni temporanee e reimportazioni o trasformazioni in esportazione definitiva

Le esportazioni di merci che rimangono di proprietà di residenti, ammesse all'istituto doganale della temporanea esportazione, nonché le relative reimportazioni, sono autorizzate in via generale e devono essere effettuate con le modalità prescritte dalle disposizioni di attuazione del presente articolo. Tali operazioni devono trovare il loro perfezionamento attraverso la reimportazione, o la trasformazione in esportazione definitiva, entro i termini originari o prorogati indicati nelle relative bollette doganali dagli organi competenti. Le proroghe di questi termini vengono concesse dalla dogana non le modalità prescritte dalle disposizioni di attuazione del presente articolo.

I moduli valutari concernenti le esportazioni temporanee di merci sono sottoposti al visto preventivo delle rappresentanze dell'Ufficio italiano dei cambi presso le filiali della Banca d'Italia. I moduli valutari concernenti le esportazioni temporanee di beni strumentali da utilizzare per l'esecuzione di lavori all'estero da parte di imprese residenti sono sottoposti al visto preventivo di banca abilitata.

La trasformazione in definitiva delle temporanee esportazioni deve aver luogo in conformità delle disposizioni valutarie concernenti le esportazioni definitive e con le modalità prescritte dalle disposizioni di attuazione del presente articolo.

Le merci elencate nel paragrafo *B)* dell'allegato 3 al presente decreto sono ammesse con particolare modalità all'istituto doganale della temporanea esportazione.

Art. 24.

Forniture per l'esercizio della navigazione, per rappresentanze diplomatiche e per comandi NATO e SETAF

L'importazione e l'esportazione di navi e galleggianti mobili, la fornitura di provviste di bordo destinate a navi e aerei nazionali o esteri, la fornitura di dotazioni di bordo destinate a navi di nazionalità italiana o estera, la fornitura di merci a comando NATO o SETAF e a rappresentanze diplomatiche in Italia, l'effettuazione di altre operazioni connesse con l'esercizio della navigazione, nonché la fornitura di merci destinate a botteghe di bordo, gestite da residenti su navi nazionali o estere, e l'amministrazione delle botteghe medesime, devono avvenire con l'osservanza delle modalità prescritte dalle disposizioni di attuazione del presente articolo.

Art. 25.

Esportazioni agevolate da parte di non residenti

Gli stranieri ed i cittadini italiani, che risiedono all'estero e che hanno soggiornato in Italia, possono, in esenzione da qualsiasi formalità valutaria, portare al seguito fuori dal territorio nazionale, ovvero spedire all'estero con qualsiasi mezzo anche per il tramite di propri incaricati, beni d'uso acquistati in Italia, sempreché il valore di tali merci non superi il limite di lire dieci milioni. L'esportazione di beni d'uso di valore superiore a lire dieci milioni, ma non eccedente il limite di lire cento milioni, è consentita dalla dogana su presentazione di modulo valutario, firmato da in incaricato della spedizione per conto del non residente e non sottoposto a visto preventivo di banca abilitata.

Art. 26.

Merci introdotte in deposito doganale

Le merci elencate nelle disposizioni di attuazione del presente articolo, quando introdotte in deposito o magazzino doganale, sono considerate importazioni ai fini valutari, a condizione che risultino vincolate alla successiva importazione doganale ovvero alle altre destinazioni indicate nelle disposizioni di attuazione del presente articolo.

L'introduzione delle merci nei depositi doganali e la loro successiva estrazione devono avvenire con l'osservanza delle modalità prescritte dalle sisposizioni di attuazione del presente articolo.

Art. 27.

Compensazioni private di merci

n

L'esecuzione degli accordi di compensazione ptrivata di merci intercorsi tra residenti e non residenti deve essere autorizzata, anche per le merci a dogana, dal Ministero del commercio con l'estero. Le importazioni e le esportazioni delle merci in oggetto degli accordi di compensazione privata sono effettuate con presentazione in dogana di moduli valutari sottoposti, a seconda dei casi, a visto preventivo o successivo di banca abilitata.

Il regolamento mediante merci dei compensi di lavorazione delle merci importate o esportate in via temporanea è consentito quando sia previsto nelle autorizzazioni doganali alla effettuazione delle operazioni commerciali temporanee concernenti le merci soggette a lavorazione.

intercors

Art. 28.

Operazioni commerciali con residenti nello Stato delle Città del Vaticano e nella repubblica di San Marino

Le operazioni commerciali tra residenti in Italia e residenti nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino devono essere regolate in lire interne.

Le operazioni commerciali tra i residenti in San Marino e soggetti che hanno residenza civilistica o sede in paesi diversi dall'Italia devono essere effettuate con l'osservanza delle disposizioni prescritte dal presente decreto per le importazioni e le esportazioni da parte di residenti in Italia.

Art. 29.

Operazioni commerciali dei residenti nei comuni di Campione d'Italia e Livigno

Le importazioni dall'estero in Campione d'Italia e le esportazioni da Campione d'Italia verso l'estero, effettuate da persone fisiche residenti nel comune di Campione d'Italia, sono consentite senza emissione di moduli valutari ed il loro eventuale regolamento è libero.

Le operazioni commerciali tra persone fisiche residenti nel comune di Campione d'Italia e residenti nel restante territorio della Repubblica italiana devono essere effettuate con l'osservanza delle disposizioni prescritte dal presente decreto per le medesime operazioni intercorse tra residenti e non residenti. Le importazioni da Campione d'Italia devono essere regolate in lire interne e le esportazioni verso Campione d'Italia in valuta di

conto valutario; in quest'ultimo caso è consentito il regolamento in lire interne, quando le merci siano destinate al consumo in campione d'Italia e ciò risulti da dichiarazione dell'acquirente vistata dal sindaco del comune.

L'importazione di merci estere nel comune di Livigno deve essere effettuata con le modalità prescritte dalle disposizioni di attuazione del presente articolo. L'esportazione di merci da Livigno verso l'estero deve essere effettuata con l'osservanza delle disposizioni prescritte dal presente decreto e le relative operazioni doganali devono essere eseguite presso la dogana prescelta dall'esportatore.

Art. 30.

Scambi commerciali disciplinati da accordi internazionali

Sono disciplinati dalle particolari disposizioni di attuazione, emanate dal Ministero del commercio con l'estero, gli scambi commerciali, regolati dai relativi accordi internazionali, che intervengono tra:

a) il Trentino-Alto Adige e il Tirolo Vorarlberg;

b) la zona di Gorizia-Udine e le Zone di Sesana, Nuova Gorizia e Tolmino;

c) la zona di Trieste e le zone di Buie, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia.

Art. 31.

Importazioni di oro greggio da destinare ad usi industriali

Alle importazioni di oro greggio da destinare ad usi industriali, disciplinate dal decreto ministeriale 23 marzo 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 25 marzo 1968, si applicano anche le disposizioni di attuazione del presente articolo.

Le importazioni di oro greggio assunto in prestito da residenti che lo utilizzano industrialmente sono autorizzate, per l'aspetto valutario, dal Ministero del commercio con l'estero; le successive esportazioni dell'oro da restituire sono subordinate ad autorizzazione di deroga ai divieti economici da parte del Ministero del commercio con l'estero.

Titolo IV

OPERAZIONI DI TRANSITO E OPERAZIONI COLLEGATE

Art. 32.

Condizioni per l'effettuazione delle operazioni di transito

Le operazioni di transito, autorizzate dall'art. 2 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, possono essere effettuate da transitari abituali, titolari di conto autorizzato, ovvero da transitari occasionali, non titolari di conto autorizzato, a condizione che:

1) abbiano per oggetto merci considerate a dogana ai fini dell'esportazione ovvero merci considerate a licenza ai fini dell'esportazione, comprese tra quelle indicate nelle disposizioni di attuazione del presente articolo;

2) l'ammontare complessivo del prezzo di vendita all'estero sia superiore, al momento della conclusione dell'accordo, al prezzo di acquisto, maggiorato delle eventuali spese accessorie che, in relazione a ciascuna delle due fasi delle operazioni, siano poste a carico del transitario residente. In casi eccezionali i transitari possono porre in essere operazioni in pareggio, purché dichiarino, specificandone i motivi, che le stesse, valutate nell'ambito dell'intera gestione aziendale, si presentano convenienti; i transitari abituali possono porre in essere anche operazioni in perdita, purché le stesse non compromettano la positiva gestione del conto autorizzato nel corso di ciascun anno solare, fermo restando il rilascio della dichiarazione sopraindicata;

3) siano osservati i termini di regolamento di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modificazioni.

Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma precedente:

a) le operazioni di transito effettuate da transitari occasionali o concernenti merci comprese nelle voci doganali della tabella Esport non contrassegnate da asterisco sono subordinate ad autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero;

b) le operazioni effettuate da transitari abituali, sempreché non riguardino le merci indicate nella lettera *a)*, sono subordinate ad autorizzazione della rappresentanza dell'Ufficio italiano dei cambi presso la filiale della banca d'Italia territorialmente competente per il controllo del conto autorizzato.

Art. 33.

Altre operazioni su merci estere

I residenti che acquistano merci estere da destinare ad operazioni di transito, ovvero che acquistano le stesse da altri residenti, possono effettuarne l'importazione definitiva con le modalità previste nelle disposizioni di attuazione del presente articolo.

I residenti che acquistano merci estere per importarle, ovvero che acquistano le stesse da altri residenti, possono destinarle ad operazioni di transito con le modalità previste nelle disposizioni di attuazione del presente articolo.

I residenti che vendono ad altri residenti merci estere devono effettuare il regolamento delle operazioni, quando sia previsto in valuta estera, con le modalità prescritte nelle disposizioni di attuazione del presente articolo.

Art. 34.

Adempimenti delle banche abilitate

Le banche abilitate, prima di dar corso al regolamento delle operazioni di cui al presente titolo, devono informarsi della loro regolarità valutaria presso le banche che in precedenza sono eventualmente intervenute nelle operazioni medesime. Le banche interpellate sono tenute a fornire l'informazione richiesta.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35.

Pubblicazione ed entrata in vigore del decreto

Il presente decreto e le relative circolari di attuazione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entreranno in vigore il 18 novembre 1985.

I moduli valutari emessi prima della entrata in vigore del presente decreto e delle relative circolari di attuazione continua-

no ad essere disciplinati dalle disposizioni valutarie vigenti al momento della loro emissione.

Le banche abilitate possono utilizzare le scorte dei moduli valutari denominati denuncia e benestare bancario fino al 31 dicembre 1985, ferma restando l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di operazioni commerciali.

Art. 36.

Modifiche del decreto

Le eventuali modifiche del presente decreto sono disposte con decreto del Ministro del commercio con l'estero, che provvede di concerto con il Ministro delle finanze, quando le modifiche riguardano la disciplina dei moduli valutari contenuta nel titolo II del decreto.

Art. 37.

Abrogazione di decreti ministeriali

I decreti ministeriali 17 settembre 1981, pubblicato *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 2 novembre 1981, e 12 giugno pubblicato della *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 luglio 1984 abrogati, fatto salvo quanto prescritto dall'art. 35, commi do·e terzo, del presente decreto.

Roma, addì 18 luglio 1985

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

ALLEGATO 1

BANCA

Mod. A Import
Foglio

IMPORT N 0/ CODICE BANCA

DICHIARAZIONE VALUTARIA DI IMPORTAZIONE

L'OPERATORE .... (Nome) .... (Indirizzo)

....

Posizione Meccanografica   Codice Fiscale

DICHIARA DI IMPORTARE IN CONFORMITÁ DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI

IN DEFINITIVA [0]
IN TEMPORANEA [1]

PER .... (Indicare il tipo dell'operazione)

CON PAGAMENTO .... DATA FATTURA ....

SCAD. IMPEGNO CONTRATT. [MM | AA]

IN BASE A .... (Indicare il provvedimento valutario particolare ove prescritto)

DEL .... TERMINE DI UTILIZZAZIONE ....

DA .... (Paese di prov. della merce) / .... (Soggetto mittente della merce)

CREDITORE .... (Paese) / .... (Soggetto)

LA SEGUENTE MERCE ....

....

PAESE DI ORIGINE .... TARIFFA DOGANALE [ ]

QUANTITÁ [ ]

FATTURAZIONE .... Valuta [Importo lordo] [Sconti contrattuali] [Importo netto]

CLAUSOLA DI RESA MERCE ....

COMPENSO A MEDIATORE NON RESIDENTE [NO | 0] [SI | 1]

NOTE (riservato alla banca)

Il sottoscritto assume diretta responsabilità in merito all'autenticità e veridicità di tutta la documentazione relativa alla presente operazione.

Data .... Firma ....

VISTO DELLA BANCA

Data .... Timbro e firma ....

RISERVATO ALLA BANCA

CODICE [Banca | Sportello]

DOMICILIATA N. [ ]

CON IMPEGNO DI REGOLAMENTO VAL. [ ]
SENZA IMPEGNO DI REGOLAMENTO VAL. [0]

NATURA DELLA TRANSAZIONE [ ]

TIPO PAGAMENTO % [ ] [ ]
% [ ] [ ]

CODICE PAESE DI PROVENIENZA [ ]

CODICE PAESE CREDITORE [ ]

CODICE PAESE DI ORIGINE [ ]

CODICE VALUTA FATTURAZIONE [ ]

CODICE DI RESA MERCE [ ]

DATA ULTIMA OPER. DOG. [MM AA]

VALORE COMPLESSIVO UTIL. DOG.
[ ]

VISTO DELLA BANCA

SUCCESSIVO [0]
PREVENTIVO [1]

ATTESTAZIONI DOGANALI DI SCARICO

Operazioni	Valore	Quantità	Bolletta Doganale	Firme dei funzionari della Dogana e timbri
Carico	....	....	....	Timbro della Dogana
1° scarico	....	....	definitiva / temporanea N.	
Rimanenza	....	....	del	.... (Firma del funzionario addetto)
			....	Timbro della Dogana
2° scarico	....	....	definitiva / temporanea N.	
Rimanenza	....	....	del	.... (Firma del funzionario addetto)
			....	Timbro della Dogana
3° scarico	....	....	definitiva / temporanea N.	
Rimanenza	....	....	del	.... (Firma del funzionario addetto)
			....	Timbro della Dogana
4° scarico	....	....	definitiva / temporanea N.	
Rimanenza	....	....	del	.... (Firma del funzionario addetto)
			....	Timbro della Dogana
5° scarico	....	....	definitiva / temporanea N.	
Rimanenza	....	....	del	.... (Firma del funzionario addetto)
			....	Timbro della Dogana
6° scarico	....	....	definitiva / temporanea N.	
Rimanenza	....	....	del	.... (Firma del funzionario addetto)
			....	Timbro della Dogana
7° scarico	....	....	definitiva / temporanea N.	
Rimanenza	....	....	del	.... (Firma del funzionario addetto)
			....	Timbro della Dogana
8° scarico	....	....	definitiva / temporanea N.	
Rimanenza	....	....	del	.... (Firma del funzionario addetto)
			....	Timbro della Dogana
9° scarico	....	....	definitiva / temporanea N.	
Rimanenza	....	....	del	.... (Firma del funzionario addetto)
			....	Timbro della Dogana
10° scarico	....	....	definitiva / temporanea N.	
Rimanenza	....	....	del	.... (Firma del funzionario addetto)

BANCA

Mod. A Export
Foglio

EXPORT N 1/

CODICE BANCA

DICHIARAZIONE VALUTARIA DI ESPORTAZIONE

L'OPERATORE ....
Nome Indirizzo

Posizione Meccanografica
Codice Fiscale

DICHIARA DI ESPORTARE IN CONFORMITÁ DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI

IN DEFINITIVA	0
IN TEMPORANEA	1

PER ....
(Indicare il tipo dell'operazione)

CON PAGAMENTO .... DATA FATTURA ....

SCAD. IMPEGNO CONTRATT. MM | AA

IN BASE A ....
(Indicare il provvedimento valutario particolare ove prescritto)

DEL .... TERMINE DI UTILIZZAZIONE ....

VERSO ..../........................
(Paese di destinaz. della merce) (Soggetto destinatario della merce)

DEBITORE ..../........................
(Paese) (Soggetto)

LA SEGUENTE MERCE ....

TARIFFA DOGANALE

QUANTITÁ

FATTURAZIONE ....
Valuta Importo lordo Sconti contrattuali Importo netto

CLAUSOLA DI RESA MERCE ....

COMPENSO A MEDIATORE NON RESIDENTE

NO	0	SI	1

NOTE (riservato alla banca)

Il sottoscritto assume diretta responsabilità in merito all'autenticità e veridicità di tutta la documentazione relativa alla presente operazione.

Data .... Firma ....

VISTO DELLA BANCA

Data .... Timbro e firma ....

RISERVATO ALLA BANCA

CODICE
Banca Sportello

DOMICILIATA N.

CON IMPEGNO DI REGOLAMENTO VAL.	
SENZA IMPEGNO DI REGOLAMENTO VAL.	0

NATURA DELLA TRANSAZIONE

TIPO PAGAMENTO % %

CODICE PAESE DI DESTINAZIONE

CODICE PAESE DEBITORE

CODICE VALUTA FATTURAZIONE

CODICE DI RESA MERCE

DATA ULTIMA OPER. DOG. MM | AA

VALORE COMPLESSIVO UTIL. DOG.

VISTO DELLA BANCA

SUCCESSIVO	0
PREVENTIVO	1

ATTESTAZIONI DOGANALI DI SCARICO

Operazioni	Valore	Quantità	Bolletta Doganale	Firme dei funzionari della Dogana e timbri
Carico				Timbro della Dogana
1° scarico			definitiva / temporanea N.	
Rimanenza			del	(Firma del funzionario addetto)
2° scarico			definitiva / temporanea N.	Timbro della Dogana
Rimanenza			del	(Firma del funzionario addetto)
3° scarico			definitiva / temporanea N.	Timbro della Dogana
Rimanenza			del	(Firma del funzionario addetto)
4° scarico			definitiva / temporanea N.	Timbro della Dogana
Rimanenza			del	(Firma del funzionario addetto)
5° scarico			definitiva / temporanea N.	Timbro della Dogana
Rimanenza			del	(Firma del funzionario addetto)
6° scarico			definitiva / temporanea N.	Timbro della Dogana
Rimanenza			del	(Firma del funzionario addetto)
7° scarico			definitiva / temporanea N.	Timbro della Dogana
Rimanenza			del	(Firma del funzionario addetto)
8° scarico			definitiva / temporanea N.	Timbro della Dogana
Rimanenza			del	(Firma del funzionario addetto)
9° scarico			definitiva / temporanea N.	Timbro della Dogana
Rimanenza			del	(Firma del funzionario addetto)
10° scarico			definitiva / temporanea N.	Timbro della Dogana
Rimanenza			del	(Firma del funzionario addetto)

ALLEGATO 2

A) MERCI LA CUI IMPORTAZIONE DEFINITIVA È CONSENTITA DALLE DOGANE SENZA PRESENTAZIONE DI MODULO VALUTARIO E PER AUTORIZZAZIONE GENERALE DI DEROGA AI DIVIETI ECONOMICI.

1) Merci la cui importazione è ammessa all'esenzione dal pagamento dei dazi doganali ai sensi ed alle condizioni previste nelle disposizioni preliminari alla tariffa doganale. Da tale agevolazione possono essere esclusi i soggetti che hanno occasione di attraversare frequentemente il confine;

2) Apparecchi radioriceventi portatili di modeste dimensioni e di evidente uso personale, usati ed al seguito di viaggiatori;

3) Pubblicazioni stampate in lingua straniera di carattere tecnico indirizzate al Ministero dei trasporti - Direzione generale delle Ferrovie dello Stato;

4) Pubblicazioni e bollettini ufficiali contenenti gli atti sociali, studi e conclusioni di questioni tecniche inviate al Ministero dei trasporti - Direzione generale delle Ferrovie dello Stato da associazioni internazionali ferroviarie o di trasporti;

5) Pubblicazioni inerenti al servizio telegrafico e radiotelegrafico ricevute dal Ministero delle poste e telecomunicazioni;

6) Plichi sottofascia contenenti spartiti musicali e testi di opere teatrali, già inviati all'estero per l'esecuzione di opere teatrali e di concerti sinfonici, sempreché dal timbro di qualifica della Società italiana autori editori e dalla bolletta di esportazione (che dovrà essere esibita in dogana) risulti accertato che trattasi di spartiti e testi esportati ai sensi del punto 8) della successiva lettera *B*);

7) Listini e opuscoli pubblicitari spediti, senza alcun corrispettivo, da non residenti a propri rappresentanti o corrispondenti in Italia;

8) Etichette destinate ad essere applicate su prodotti nazionali da esportare, inviate gratuitamente da non residenti a imprese manifatturiere residenti. L'agevolazione è subordinata alla condizione che la destinazione delle etichette risulti chiaramente dalle loro caratteristiche, nonché da apposita annotazione apposta sulle dichiarazioni per le dogane e sui pacchi o plichi contenenti le etichette stesse;

9) Moduli per contabilizzazione di biglietti di viaggio inviati alla Compagnia italiana turismo (C.I.T.) dalle amministrazioni non residenti concessionarie di ferrovie;

10) Moduli di polizze di carico e di manifesti commerciali che le società non residenti di navigazione marittima od aerea inviano ai loro rappresentanti in Italia per l'espletamento delle normali operazioni di agenzia;

11) Elenchi delle firme autorizzate dei propri funzionari, che le banche non residenti inviano a quelle residenti allo scopo di verificare gli ordini di pagamento che reciprocamente si scambiano. Stampati (moduli in bianco di assegni turistici, moduli di contabilizzazione inerenti alla emissione di assegni turistici, materiali di propaganda), che i corrispondenti esteri inviano periodicamente alle banche residenti a titolo gratuito;

12) Campioni senza valore importati per posta - lettera, limitatamente alle merci ed alle quantità per le quali tale mezzo di spedizione è consentito dalla vigente convenzione postale internazionale. Sono esclusi in ogni caso i campioni di colori organici sintetici anche del peso di soli 25 grammi;

13) Campioni gratuiti di medicinali diretti a medici, a condizione che siano inviati dalle case estere direttamente ai singoli medici con precisa indicazione sull'indirizzo delle generalità, della qualifica e del recapito dei destinatari, e che sull'involucro esterno di ogni campione sia stabilmente apposta la leggenda: «campione gratuito per i medici - vendita vietata» od altra equivalente, secondo quanto dispone la legge sanitaria;

14) Campioni, di piccola entità e valore, di merci ancora a bordo, in banchina, o nei magazzini doganali per il collocamento della merce sul mercato, o per l'arbitraggio;

15) Doni spediti al comitato centrale della Croce rossa italiana, in dipendenza di corrispondenza interscolastica fra scuole italiane e straniere (lavori, albums, giocattoli, ecc.);

16) Rottami metallici in genere, macchinari e materiali ancora in efficienza ed utilizzabili, provenienti da lavori di riparazione o trasformazione di navi estere, effettuati da cantieri ed officine nazionali, a condizione che trattisi di materiali rimossi dalle navi medesime, perché sostituiti con altri forniti dai citati cantieri od officine e da questi direttamente importati. Quando non sia possibile accertare la provenienza, come sopra specificato, o lo sdoganamento sia richiesto da commercianti del ramo, la presente agevolezza non e applicabile.

È fatta eccezione per i rottami di ferro o di acciaio provenienti dai lavori di riparazione o trasformazioni di cui sopra e destinati a ferriere od acciaierie autorizzate per la ribollitura o la rifusione sotto vigilanza doganale, lo sdoganamento dei quali può essere richiesto dai predetti stabilimenti, a condizione che sia accertata la provenienza dai cantieri ed officine che hanno effettuato i lavori e che siano stati da questi direttamente venduti agli stabilimenti stessi. Lo sdoganamento può aver luogo anche con l'intermediazione di commercianti del ramo, a condizione che i rottami siano destinati agli stabilimenti di rifusione sotto il vincolo della bolla di cauzione;

17) Piccoli quantitativi di materiale provenienti da scarti di bordo da navi estere costituiti principalmente da rottami di ghisa e di ferro, ceduti ad operai locali, a titolo di compenso in natura di prestazioni di lavoro, da capitani di navi che non paghino in valuta tali piccole prestazioni. Sono in ogni caso esclusi i materiali provenienti da recuperi di bordo;

18) Introduzione nel territorio della Repubblica di materiali ferrosi e non ferrosi e rottami di gomma provenienti da recuperi nelle acque portuali e nelle immediate vicinanze del lido;

19) Materiali vari di risulta ottenuti dalla demolizione di navi estere. Detta facoltà riguarda i materiali ricavati dalla demolizione dello scafo e delle strutture della nave, le normali dotazioni di bordo, nonché i materiali caricati a bordo del natante acquistato;

20) Nazionalizzazione di avanzi di lavorazione dei materiali ferrosi già introdotti in temporanea importazione, di valore irrisorio in confronto dei materiali importati in temporanea e dei relativi prodotti finiti riesportati;

21) Pezzi di ricambio per autoveicoli, destinati a turisti stranieri di passaggio nel territorio della Repubblica, per i quali pezzi di ricambio non sia da effettuare pagamento all'estero, spediti con qualsiasi mezzo, a meno che la dogana, a causa della quantità dei pezzi presentanti, abbia motivo di dubitare sulla effettiva destinazione della merce;

22) Coppe, trofei ed altri oggetti vinti in competizioni sportive internazionali;

23) Merci abbandonate, confiscate o sequestrate, cedute dalle dogane in base alle disposizioni vigenti in materia, sempreché l'importazione non sia effettuata dall'originario destinatario della merce o da colui al quale furono confiscate o sequestrate;

24) Reimportazione in franchigia di merce nazionale di ritorno.

B) MERCI LA CUI ESPORTAZIONE DEFINITIVA E CONSENTITA DALLE DOGANE SENZA PRESENTAZIONE DI MODULO VALUTARIO E - CON ESCLUSIONE DELLE MERCI DI CUI AI PUNTI 2), 3), 6) e 12) - PER AUTORIZZAZIONE GENERALE DI DEROGA AI DIVIETI ECONOMICI.

1) Piccole quantità di merci portate al seguito dai viaggiatori per evidente uso personale, effetti, armi (limitatamente alle armi per la difesa personale e da caccia e relative munizioni, purchè accompagnate da prescritto permesso delle autorità di Pubblica Sicurezza), strumenti portatili, macchine fotografiche, da cucire e da scrivere, biciclette, libri, biancheria da letto e da tavola. Tali merci devono essere usate e proporzionate alla condizione sociale dei proprietari.

L'esportazione viene consentita quand'anche gli oggetti non siano portati direttamente dal viaggiatore, a condizione che il tempo trascorso dopo il suo passaggio non superi i tre mesi. Dalla agevolazione possono essere escluse le persone che hanno occasione di attraversare frequentemente il confine.

L'esportazione degli oggetti preziosi è limitata a quelli che siano di uso comune e che costituiscono il corredo più strettamente personale e siano di valore proporzionato alla condizione sociale dei possessori;

2) Effetti, mobili, libri e strumenti necessari alla professione, masserizie, arredi casalinghi e altri oggetti di uso domestico, compresi gli apparecchi radioriceventi usati, appartenenti a coloro che trasferiscono la propria residenza all'estero, purchè il tutto sia usato e proporzionato, per quantità e valore, alla condizione sociale dei proprietari, e l'esportazione avvenga non oltre sei mesi dal giorno della dichiarazione di trasferimento della residenza. L'agevolazione è concessa soltanto se gli oggetti sono presentati nel loro complesso e non isolatamente. Sono inclusi nell'agevolazione i veicoli usati

3) Effetti nuovi ed usati costituenti il normale corredo da sposa, nonchè i regali di nozze appartenenti a cittadini che, a seguito di matrimonio, trasferiscano la loro residenza all'estero;

4) Oggetti spettanti:

- ai sovrani, capi di stato e principi di sangue delle famiglie regnanti, che dopo aver soggiornato nel territorio della Repubblica, ritornano all'estero;
- ai capi di missioni e ai membri del corpo diplomatico accreditati in Italia e regolarmente notificati al Ministero degli affari esteri;
- al gran maestro ed al gran cancelliere del Sovrano Ordine di Malta;
- ai funzionari consolari di carriera stranieri autorizzati ad esercitare la loro funzione in Italia.

L'agevolazione è consentita su apposita dichiarazione del Ministero degli affari esteri, nella quale dovranno essere elencati gli oggetti di oro, di platino e d'argento, nonchè le automobili da diporto che vengono esportati;

5) Effetti, mobili di primo impianto nonchè altre merci inviate dal Governo italiano alle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero. L'agevolazione è consentita su apposita dichiarazione del Ministero degli affari esteri;

6) Effetti e mobili usati degli impiegati civili e militari dello stato che vanno all'estero per esercitarvi il loro ufficio e di cittadini italiani che vanno all'estero per disimpegnarvi incarichi ufficiali per conto dello stato. La concessione è fatta soltanto se gli oggetti sono presentati nel loro complesso e non isolatamente ed in base ad apposita dichiarazione dell'amministrazione statale di appartenenza o che dà l'incarico;

7) Abiti, arredi teatrali usati e spartiti di opere che gli attori o artisti portano al seguito; strumenti usati dagli artisti ambulanti, animali condotti da giocolieri per pubblici spettacoli;

8) Spartiti musicali e testi di opere teatrali, spediti all'estero per l'esecuzione di opere teatrali e di concerti sinfonici e che risultino muniti di timbro di qualifica apposto dalle agenzie principali della Società italiana autori ed editori su richiesta delle case editrici musicali interessate;

9) Oggetti inviati da Amministrazioni statali in dono a istituti scientifici all'estero e destinati a servire per scopo scientifico o didattico;

10) Moduli per contabilizzazione di biglietti di viaggio, inviati dall'Amministrazione ferroviaria, da società di navigazione marittima ed aerea o da compagnie di viaggi in genere, sempreché i relativi stampati siano distribuiti gratuitamente;

11) Biglietti per viaggi ferroviari, marittimi ed aerei, da compiere in Italia, spediti dall'amministrazione ferroviaria da società di navigazione marittima od aerea o da compagnie di viaggi in genere, per la vendita all'estero, sempreché i relativi stampati siano distribuiti gratuitamente;

12) Campioni spediti all'estero con qualsiasi mezzo destinati a rappresentare oggetti di cui fanno parte, purchè su di essi la destinazione ad uso di campioni sia chiaramente indicata;

13) Campioni di prodotti petroliferi fino ad un peso di Kg 10;

14) Campioni gratuiti di medicinali diretti a medici a condizione che siano inviati da imprese residenti direttamente a singoli medici con precisa indicazione, sull'indirizzo: delle generalità, della qualifica e del recapito dei destinatari, e che sull'involucro esterno di ogni campione sia stabilmente apposta la legenda: «campione gratuito per i medici - vietata la vendita» od altra equivalente, secondo quanto dispone la legge sanitaria;

15) Casse e urne contenenti i resti dei defunti, trasportati all'estero, come pure gli oggetti che ne formano ornamento. L'esportazione è concessa dalla dogana dietro presentazione del nulla osta rilasciato dall'autorità competente;

16) Doni spediti dal comitato centrale della Croce rossa italiana, in dipendenza di corrispondenza interscolastica fra scuole italiane e straniere (lavori, albums, giocattoli, ecc.);

17) Coppe, trofei ed altri oggetti messi in palio in competizioni sportive internazionali;

18) Materiali destinati in maniera indubbia alla propaganda turistica italiana, da distribuire gratuitamente all'estero ed inviati a cura di enti turistici ufficiali;

19) Imbarco di materiali di dotazione, nazionali e nazionalizzati, su navi di nazionalità estera gestite da armatori residenti, purchè l'imbarco sia determinato da effettive necessità da comprovare con attestazione delle competenti capitanerie di porto.

In base a questa agevolazione le dogane potranno consentire anche l'imbarco di materiale radiotelegrafico di dotazione e dei piccoli pezzi di ricambio di scorta destinati, per uso di bordo, alla normale manutenzione della nave;

20) Pacchi postali non ammessi per qualsiasi motivo allo sdoganamento, salvo che i pacchi stessi, in rapporto al periodo di giacenza, debbano considerarsi abbandonati e pertanto rispediti al mittente;

21) Campioni per arbitraggio, prelevati da partite di merci non nazionalizzate, destinati ad analisi presso laboratori chimici e all'esame di camere arbitrali estere, purchè i campioni siano proporzionati, per peso e valore, alla entità delle partite di merci che sono destinati a rappresentare. La spedizione può avvenire sia per ferrovia che per pacco postale;

22) Merce giacente in dogana non ritirata dal destinatario residente di valore non superiore a Lit. 10.000.000;

23) Merci respinte dai destinatari, prima del loro svincolo, qualunque sia il valore, purchè la rispedizione stessa sia effettuata dall'Amministrazione ferroviaria;

24) Esportazioni di giornali «sottofascia».

C) MERCI LA CUI IMPORTAZIONE TEMPORANEA E LA CUI SUCCESSIVA RIESPORTAZIONE SONO CONSENTITE DALLE DOGANE SENZA PRESENTAZIONE DI MODULO VALUTARIO E CON ESCLUSIONE DELLE MERCI DI CUI AL PUNTO 3 - PER AUTORIZZAZIONE DI DEROGA AI DIVIETI ECONOMICI

1) Recipienti (botti, barili, sacchi, casse, ceste, bottiglie, damigiane, ecc.) vuoti per essere riempiti o pieni per essere vuotati (tra i recipienti sono da ricomprendere anche le «palette», costituite da un pezzo di legno e da una struttura sottostante di materiale ferroso, aventi la funzione di eliminare l'uso dell'imballaggio esterno);

2) Teloni per copertura di vagoni ferroviari o di autocarri;

3) Campioni e campionari non aventi valore commerciale o di uso;

4) Campioni e campionari di merci, aventi valore commerciale o di uso ed introdotti al seguito di titolari o procuratori delle ditte interessate ovvero di viaggiatori di commercio che documentino tale qualifica, provenienti da qualsiasi paese, subordinatamente al trattamento di reciprocità. Tale facilitazione può essere estesa anche ai campioni e campionari costituiti da lavori in oro. Dalla agevolezza in parola sono esclusi i campioni di generi alimentari di bevande, di tabacchi e, ad evitare abusi, dovranno essere osservate le cautele previste dalla convenzione di Ginevra del 3 novembre 1923, pubblicata nella puntata 177 del B.U.D. dell'anno 1924;

5) Bestiame destinato all'alpeggio;

6) Autoveicoli usati (automobili, autofurgoni, torpedoni, corriere e simili) adibiti al trasporto di persone; motocicli e velocipedi usati, purché ai fini doganali siano ammissibili alle agevolezze del traffico internazionale;

7) Autoveicoli con o senza rimorchio, adibiti al trasporto internazionale di merci, purché ai fini doganali siano ammissibili alle agevolezze del traffico internazionale;

8) Apparecchi radio riceventi di tipo portatile introdotti a seguito immediato dei viaggiatori (non oltre un apparecchio per viaggiatore), e apparecchi radio riceventi sistemati su autovetture ammesse in temporanea importazione;

9) Modelli per fusione, purché si tratti di quantitativi limitati e con l'osservanza di quanto previsto alla nota *A*, secondo comma, del cap. 99 della tariffa doganale;

10) Macchine, animali, imbarcazioni e materiale vario per competizioni sportive; armi e munizioni al seguito di sportivi partecipanti a gare di tiro a volo e tiro a segno (non più di due armi e di 1.000 cartucce per ogni tiratore). È fatto obbligo agli enti, società e persone interessate di riesportare, non oltre tre mesi dalla fine della gara, tutto quanto è stato importato temporaneamente (salvo le munizioni utilizzate per le gare di tiro) per dette manifestazioni sportive;

11) Coppe, trofei ed altri oggetti messi in palio in competizioni sportive internazionali;

12) Cavalle fattrici e stalloni destinati alla monta in Italia. Il pagamento del compenso di monta dovuto alla scuderia estera per gli stalloni è effettuato su presentazione alla banca della bolletta di temporanea importazione e di una attestazione della scuderia estera stessa della quale risulti l'entità del compenso pattuito. La riesportazione delle cavalle fattrici temporaneamente importate per la monta può invece essere effettuata soltanto con presentazione in dogana di modulo valutario corredato di due distinte fatture: una, definitiva, per le spese (mantenimento, visite veterinarie, ecc.) effettivamente sostenute dalla scuderia italiana, l'altra pro-forma, con indicazione del compenso dovuto, quale tasso di monta, ad avvenuto accertamento dello stato di gravidanza della fattrice; la fattura pro-forma sarà sostituita da altra definitiva non appena la scuderia italiana avrà avuto assicurazione del suddetto stato di gravidanza;

13) Oggetti d'arte destinati a mostre ed esposizioni con carattere internazionale, oppure organizzate da singoli o da gruppi di artisti, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo stabilite nelle premesse alla sezione XXI della tariffa doganale. Le relative bollette devono essere invalidate ai fini valutari e l'importazione e la riesportazione dovranno essere garantite da apposita dichiarazione, in possesso dell'importatore, rilasciata dal Ministero per i beni culturali ed ambientali;

14) Attrezzi ed utensili portati al seguito di terzi per il montaggio di macchinari e materiali forniti da case estere, nonché degli strumenti elettrici e non elettrici per misure di grandezza, fenomeni vari e controllo ad uso dei meccanici e dei montatori. Le dogane dovranno accertare che le case fornitrici estere si siano assunte l'obbligo di procedere direttamente, con proprio personale al montaggio dei macchinari. L'agevolazione, prevista dall'art. 19 del trattato di commercio italo-elvetico del 27 gennaio 1923, è applicabile anche agli altri paesi, ai quali essa si rende estensibile in virtù della clausola della nazione più favorita;

15) Programmi televisivi impressionati su pellicole cinematografiche da 16 e da 35 mm. e/o registrati su nastri videomagnetici e/o videocassette, ad esclusivo uso della televisione e materiale illustrativo (testi, fotografie, riproduzioni, dialoghi, ecc.) eventualmente spedito a corredo delle pellicole che non residenti inviano alle emittenti residenti pubbliche o private per la temporanea gratuita visione, a scopo di studio, a condizione che non siano destinati alla diffusione per televisione o alla cessione a terzi, ma restituiti all'ente mittente dopo la visione;

16) Merci vincolate a carnet A.T.A., di cui alla convenzione doganale di Bruxelles del 6 dicembre 1961. I campioni coperti da carnets A.T.A., costituiti da merci sottoposte al vincolo della autorizzazione ministeriale, possono essere importati in temporanea

senza presentazione di modulo valutario, ma con presentazione in dogana della autorizzazione stessa. Inoltre, la temporanea importazione di campioni coperti da carnets A.T.A. da paesi delle zone A1 - A2 - A3, di cui all'appendice 1 del decreto ministeriale 6 maggio 1976, è consentita avuto riguardo alla sola provenienza dei campioni stessi prescindendo dalla loro origine;

17) Merci vincolate al carnet comunitario di circolazione di cui al regolamento CEE n. 3/84 del 19 dicembre 1983.

D) MERCI LA CUI ESPORTAZIONE TEMPORANEA E LA CUI SUCCESSIVA REIMPORTAZIONE SONO CONSENTITE DALLE DOGANE SENZA PRESENTAZIONE DI MODULO VALUTARIO E - CON ESCLUSIONE DELLE MERCI DI CUI AI PUNTI 1*b*) E 10) - PER AUTORIZZAZIONE GENERALE DI DEROGA AI DIVIETI ECONOMICI.

1) Recipienti ed imballaggi di qualsiasi genere, nonché intelaiature ed attrezzature con qualsiasi materia fabbricate:

a) che siano adoperati per il trasporto all'estero di merci in esportazione temporanea o definitiva;

b) che siano inviati all'estero per essere utilizzati per il trasporto in Italia di merci estere in importazione temporanea o definitiva;

2) Teloni per copertura di vagoni ferroviari o di autocarri;

3) Campioni e campionari non aventi valore commerciale o di uso, compresi quelli di calzature e pantofole, purché costituiti soltanto da campione per piede destro;

4) Bestiame destinato all'alpeggio;

5) Autoveicoli usati (automobili, autofurgoni, torpedoni, corriere e simili) adibiti al trasporto di persone, motocicli e velocipedi usati, purché, ai fini doganali, siano ammissibili alle agevolezze del traffico internazionale, nonché barche a vela da regate temporaneamente esportate per partecipare a manifestazioni sportive all'estero, assistiti da "carnets de passage en Douane" rilasciati dal Touring club italiano;

6) Autoveicoli, con o senza rimorchi, adibiti al trasporto internazionale di merci, carichi o vuoti, verso qualsiasi destinazione, purché, ai fini doganali, siano ammissibili alle agevolezze del traffico internazionale;

7) Apparecchi radioriceventi, di tipo portatile, al seguito di viaggiatori (non oltre un apparecchio per viaggiatore) e apparecchi radioriceventi sistemati su autovetture ammesse a temporanea esportazione;

8) Apparecchi radiotelegrafici e radiotelefonici, trasmittenti e riceventi, e loro parti staccate, nonché apparecchi radioelettrici in genere (radiogoniometri, radiofari, radioscandagli, ecc.), loro parti di ricambio ed accessori, accumulatori e motori per la generazione e la trasformazione dell'energia elettrica necessaria al funzionamento di detti apparecchi, dati in affitto per uso di bordo a navi nazionali (compresi i motopescherecchi) da parte di società concessionarie del Ministero delle poste e telecomunicazioni;

9) Programmi televisivi, impressionati su pellicole cinematografiche da 16 e 35 mm e/o registrati su nastri videomagnetici e/o videocassette, e materiale illustrativo (testi, fotografie, riproduzioni, dialoghi, ecc.) eventualmente spedito a corredo delle pellicole, che le emittenti residenti pubbliche o private inviano a non residenti per la temporanea gratuita visione, a scopo di studio, con obbligo della restituzione dopo la visione;

10) Attrezzi ed utensili, strumenti elettrici e non elettrici per misure di grandezze, fenomeni vari e controllo portati al seguito di tecnici per il montaggio di macchinari e materiali esportati da imprese residenti. Le dogane dovranno accertare che le imprese fornitrici si siano assunte l'obbligo di procedere direttamente, con proprio personale, al montaggio dei macchinari;

11) Vestiario, scenari, arredi teatrali ed attrezzi in genere, spartiti di opere, strumenti usati, apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono non compresi nella tabella Esport ed animali, che gli artisti o le compagnie teatrali portano al seguito, anche se viaggianti separatamente dalle compagnie stesse. In quest'ultimo caso, all'atto della esportazione temporanea, le compagnie dovranno esibire in dogana an'attestazione del Ministero del turismo e dello spettacolo (Direzione generale dello spettacolo) dalla quale risultino le rappresentazioni che le compagnie devono tenere all'estero nonché la specifica dei materiali necessari per le rappresentazioni stesse;

12) Motori per fuori bordo da parte di turisti, italiani o residenti, che si recano in villeggiatura all'estero;

13) Merci vincolate a carnet A.T.A.

Per le merci comprese nella tabella Esport deve presentarsi in dagana l'autorizzazione ministeriale, ad eccezione dei campioni costituiti da oggetti di gioielleria o di oreficeria (v.d. 71.12 e 71.13), la cui temporanea esportazione può essere effettuata senza presentazione di modulo valutario e senza autorizzazione ministeriale a prescindere dai limiti di peso del contenuto in oro per essi previsti dalla tabella Esport;

14) Merci comprese nella Tabella Esport e vincolate a carnet comunitario di circolazione di cui al regolamento CEE n. 3/84 del 19 dicembre 1983.

E) MERCI LA CUI IMPORTAZIONE TEMPORANEA È CONSENTITA DALLE DOGANE SENZA PRESENTAZIONE DI MODULO VALUTARIO E PER AUTORIZZAZIONE GENERALE DI DEROGA AI DIVIETI ECONOMICI.

1) Lane estere introdotte nei magazzini vigilati annessi agli stabilimenti di pettinatura (circolare Ministero delle finanze n. 183 del 13 marzo 1973, prot. 1311/9/XIV);

2) Fiocco e cascami di fibre artificiali introdotte in magazzini doganali vigilati;

3) Cascami di lana e pelo di capra introdotti in magazzini doganali vigilati;

4) Fiocco e cascami di fibre sintetiche introdotti in magazzini doganali vigilati;

5) Attrezzature navali, macchine, caldaie, apparecchi e loro parti, precedentemente sbarcati da navi estere in porto italiano ed introdotti in cantieri nazionali o altri stabilimenti o officine nazionali, specializzati nel ramo, per essere riparati.

Si precisa che la riesportazione delle merci elencate nel presente paragrafo *E*), ferma restando l'autorizzazione di carattere generale alla riesportazione, deve essere effettuata con presentazione in dogana di modulo valutario.

ALLEGATO 3

A) MERCI LA CUI TEMPORANEA IMPORTAZIONE PER LAVORAZIONI PER CONTO DI NON RESIDENTI È LA CUI SUCCESSIVA RIESPORTAZIONE SONO CONSENTITE PER AUTORIZZAZIONE GENERALE DI DEROGA AI DIVIETI ECONOMICI.

1) Oggetti in genere destinati ad essere verniciati, bruniti, dipinti o riparati gratuitamente o a pagamento (nuovi oppure usati, anche se di fabbricazione estera, compresi i macchinari ed apparecchi non classificati, a stretto rigore come oggetti, nonchè tutte le merci suscettibili di riparazioni e le merci protestate dagli acquirenti esteri e rispedite in Italia per essere sottoposte a lavorazione di perfezionamento o rettifiche per revisioni, tarature e simili)

2) Lana:
— lana e cascami di lana per operazioni di carbonizzo, disacidazione, candeggio e garnettatura
— lana naturale sucida o lavorata, lana pettinata, cascami di lana, pelo di capra o di cammello ed ogni altro pelo animale doganalmente classificabile come lana per essere sottoposti alla lavorazione o trasformazione in manufatti anche misti, ed in confezioni di ogni specie
— lana pettinata per essere tinta

3) Tessuti:
— di seta, di fibre continue artificiali e sintetiche e di sete e fibre continue, artificiali e sintetiche con esclusione dei tessuti di cui alle voci doganali 55.09 e 56.07. L'esclusione per i tessuti di cui alle voci doganali 55.09 e 56.07 non si applica per quelli originari dai Paesi di cui all'allegato II del regolamento n. 3589/82/CEE del 23 dicembre 1982 (Bangladesh, Brasile, Bulgaria, Cecoslovacchia, Colombia, Corea del Sud, Egitto, Filippine, Guatemala, Haiti, Hong Kong, India, Indonesia, Macao, Malaysia, Messico, Pakistan, Perù, Polonia, Romania, Singapore, Sri Lanka, Tailandia, Ungheria, Uruguay), da sottoporre ad operazioni di perfezionamento
— di fibre discontinue artificiali (fiocco), puri o misti da sottoporre alle operazioni di perfezionamento
— di cotone o misti con cotone per essere candeggiati, tinti, mercerizzati, stampati, impermeabilizzati, apparecchiati e per essere sottoposti a tutte le altre operazioni di finitura, quali la marezzatura, goffratura, lucidatura, felpatura, garzatura, trattamento antipiega, ecc.
— di lana o di peli fini, puri o assimilati o misti di lana e peli fini o con altre materie tessili, pesanti in greggio fino a gr 160 per metro quadrato, per essere tinti, stampati e/o confezionati in sciarpe e/o fazzoletti frangiati e/o orlati
— di cotone o misti con cotone, greggi o imbianchiti, per essere tinti o stampati o lavorati in velluto cords

4) Seta:
— seta greggia da trasformare in filati
— seta artificiale greggia e fibre sintetiche gregge per essere ritorte e tinte
— filati di seta e di cascami di seta da sottoporre a lavorazioni di purga, tintura e/o carica

5) Autoveicoli completi:
— per essere modificati e/o trasformati nella carrozzeria
— per essere sostituiti nella carrozzeria

6) Motori, parti staccate ed accessori di autoveicoli destinati alla costruzione, unitamente a materiali nazionali, di autoveicoli a «cassa portante» o «monoscocca»

7) Telai per autoveicoli da fornire di carrozzeria, compresi quelli di autovetture da corsa o da turismo, veloci e di lusso, anche se di cilindrata superiore a 4000 cmc.

8) Pelli crude da pellicceria per essere conciate, tinte e confezionate

9) Pelli da pellicceria, grezze e/o semplicemente conciate e/o tinte o comunque preparate o confezionate, per essere trasformate in semilavorati (mappette, tavole, sacchi, croci e simili manufatti), e/o ulteriormente rifinite e/o trasformate in confezioni finite

10) Disegni destinati alla riproduzione fotolitografica

11) Cilindri di ferro (per macchine da stamperia) per essere rivestiti di gomma elastica o industria (ebanite) o da resine sintetiche

12) Oro e platino, anche in lega fra loro, in verghe, pani, polveri, rottami per la fabbricazione di filiere da montare su macchine per la produzione di carta trasparente e per la filatura di fibre artificiali, nonchè per la trasformazione in fogli ed in oggetti lavorati diversi

13) Oro in verghe, pani, polveri e rottami per la fabbricazione di filiere e per la trasformazione in semilavorati (filo, lastre, fogli, ecc.) e in oggetti lavorati

14) Argento puro in barre, verghe, pani, polveri e rottami per essere lavorato

15) Verghe auroargentifere e ceneri di oreficeria (V.D. 71.05 - 71.07 - 71.11) per affinazione, nonchè catalizzatori esausti ed altri prodotti contenenti metalli preziosi (v.d. 26.03).

Si precisa che le importazioni temporanee della specie e le successive riesportazioni avvengono con presentazione in dogana di modulo valutario (rispettivamente mod. A/Import e mod. A/Esport).

B) MERCI LA CUI TEMPORANEA ESPORTAZIONE È CONSENTITA DALLE DOGANE CON PARTICOLARI MODALITÀ PER AUTORIZZAZIONE GENERALE DI DEROGA AI DIVIETI ECONOMICI.

MERCI	MODALITÀ
1) Opere d'arte destinate a Mostre ed esposizioni a carattere internazionale oppure organizzate all'estero da singoli artisti o da gruppi di artisti presso studi o sale d'arte	Nulla osta della Soprintendenza ai beni artistici

Segue MERCI	*Segue* MODALITÀ
2) Volatili non domestici di razza pregiata, selezionati (canarini, pappagalli, ecc.) destinati a mostre ed esposizioni	
3) Films destinati ad essere visionati a bordo di navi estere, nonchè materiali ed accessori necessari alla proiezione a bordo dei films stessi	Per ciascun film nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo (Direzione generale dello spettacolo), con l'indicazione del metraggio e delle condizioni contrattuali. Le bollette di temporanea esportazione di apparecchi e materiali cinematografici destinati ad essere imbarcati su navi, hanno validità iniziale di due anni e sono prorogabili dalla dogana, in deroga alla norma generale, ogni due anni in relazione alla durata dell'affitto risultante dal contratto
4) Campioni e campionari aventi valore commerciale e di uso non coperti da carnets A.T.A.: esportati al seguito del titolare o di procuratore della ditta interessata oppure di viaggiatori di commercio come tali qualificati, con l'osservanza delle cautele di cui all'art. 10 della Convenzione di Ginevra del 3 novembre 1923 (Gazzetta Ufficiale n. 168 del 18 luglio 1924); esportati non al seguito delle persone suindicate, purchè le merci da cui sono costituiti siano considerate «a dogana» all'esportazione definitiva	Sul modulo valutario deve essere indicato il valore dichiarato dall'interessato con riserva di accertamento da parte della dogana della veridicità della dichiarazione e delle caratteristiche di campionario. Nel caso di campioni e campionari aventi valore commerciale o di uso, esportati e reimportati al seguito di viaggiatori, lo scarico dei modd A Esport/RA avviene con reimportazione in franchigia doganale
5) Macchine, animali, imbarcazioni e materiale vario per competizioni sportive nonchè armi e munizioni al seguito di sportivi residenti partecipanti a gare di tiro a volo e di tiro a segno	Con obbligo di reimportazione entro tre mesi dalla fine della manifestazione sportiva
6) Apparecchi radiotelegrafici e radiotelefonici, trasmittenti e riceventi e loro parti staccate, nonchè apparecchi radioelettrici in genere (radiogoniometri, radiofari, ecc.) loro parti di ricambio ed accessori, nonchè accumulatori e motori per la generazione e la trasformazione dell'energia elettrica necessaria al funzionamento degli apparecchi stessi da imbarcare da parte di società fruenti di concessione del Ministero delle poste e telecomunicazioni:	
a) su navi nazionali (compresi i motopescherecci) dislocate in acque estere	Sul modulo valutario deve essere apposta nell'apposito spazio «note», l'indicazione: «operazione effettuata ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 269 del 30 ottobre 1953 prot. 25954.» La ditta concessionaria deve assumere impegno di documentare entro tre mesi dalla data di rilascio del modulo valutario l'avvenuta installazione a bordo degli apparecchi esportati, impegno da assolvere con presentazione della fattura e della dichiarazione del capitano della nave (oppure dell'estratto del giornale nautico) rilasciata, in nome e per conto dell'armatore, attestante l'effettivo imbarco ed impiego del materiale per gli scopi per cui è stato acquistato. Le bollette di temporanea esportazione hanno validità iniziale di due anni e sono prorogabili, in deroga alla norma generale dalla dogana ogni due anni in relazione al periodo di tempo in cui le apparecchiature rimarranno in uso delle navi;
b) su navi estere ovunque dislocate; purchè gli apparecchi siano considerati «a dogana» all'esportazione definitiva	Le bollette di temporanea esportazione con validità iniziale di due anni, sono prorogabili dalla dogana, in deroga alla norma generale, ogni due anni in relazione al periodo di tempo in cui le apparecchiature rimarranno in uso delle navi
7) Stalloni e cavalle fattrici per la monta	

Segue MERCI	*Segue* MODALITÀ
8) Merci ed attrezzature varie - con eslusione delle merci non contraddistinte da asterisco, comprese in tabella esport - destinate a manifestazioni fieristiche internazionali	
9) Modelli per fusioni in legno e in metallo riproducenti l'intera sagoma del pezzo che si vuole ottenere e dai quali viene ricavata la forma entro cui verrà poi colato il metallo fuso	
10) Subbi e subbielli in applicazione dell'art. 8 della legge n. 1168 del 22 novembre 1954	
11) Films per tentare la vendita	Nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Si precisa che le esportazioni temporanee della specie e le successive reimportazioni avvengono con presentazione in dogana di modulo valutario vistato dalle rappresentanze dell'Ufficio italiano dei cambi presso le filiali della Banca d'Italia (rispettivamente mod. A/Esport RA e mod. A/Import RA).

Si precisa altresì che i moduli relativi alla reimportazione dei sopraelencati beni, esportati in temporanea, possono essere sottoposti a visto successivo delle banche competenti in base all'art. 23, comma secondo, del decreto.

(4065)

CIRCOLARI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 18 luglio 1985 n. **2/20.**

Disposizioni di attuazione del decreto ministeriale 18 luglio 1985 concernente la regolamentazione valutaria della importazione ed esportazione di merci.

Si riportano di seguito le disposizioni del decreto ministeriale *18 luglio 1983* concernente *la regolamentazione valutaria della* importazione ed esportazione di merci.

La presente circolare entrerà in vigore il 18 novembre 1985 e a partire da tale data saranno abrogate le circolari di questo Ufficio n. 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18 e 2/19, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il deposito cauzionale a fronte di regolamenti anticipati di importazioni di cui alla parte I della lettera *A*, contenuta nel paragrafo 12 del capitolo I della circolare numero 2.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE CONCERNENTE LA REGOLAMENTAZIONE VALUTARIA DELLA IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI MERCI

Art. 4.

Competenze autorizzatorie

Le richieste di autorizzazione concernenti operazioni commerciali devono essere motivate e corredate di documentazione giustificativa delle operazioni medesime e di ogni altro elemento utile per la decisione.

Le richieste di autorizzazione dirette al Ministero del commercio con l'estero devono indicare la banca prescelta per l'esecuzione della relativa operazione, semprechè le richieste non siano inoltrate tramite banca abilitata. Qualora le richieste di autorizzazione si riferiscano a lavori e/o forniture di merci all'estero, si deve unire ad esse il modulo riportato nell'allegato 1 alla presente circolare.

Le richieste di autorizzazione all'Ufficio italiano dei cambi *devono essere inoltrate esclusivamente tramite banca abilitata* e devono indicare il codice fiscale dell'operatore e, qualora ne sia in possesso, anche il numero di posizione meccanografica assegnato dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

Art. 5.

Termini di utilizzazione e proroga per silenzio-assenso delle autorizzazioni particolari

La presentazione delle domande di proroga è comprovata dalla data di protocollo in arrivo, apposta sulle richieste dall'amministrazione ricevente. I provvedimenti di diniego ovvero gli atti interlocutori devono essere trasmessi entro il trentesimo giorno successivo a quello della presentazione delle richieste; l'osservanza del termine è comprovata dalla data di protocollo in partenza, apposta sui provvedimenti dell'amministrazione che li ha adottati.

Art. 7

Esecuzione doganale delle operazioni commerciali

L'esecuzione doganale delle operazioni commerciali concernenti merci a licenza o a sorveglianza è subordinata all'autorizzazione di deroga ai divieti economici o agli altri provvedimenti, rilasciati dal Ministero del commercio con l'estero (Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni).

Le operazioni commerciali, eseguibili presso le dogane senza *presentazione di modulo valutario, si riferiscono a qualsiasi* specie di importazione ed esportazione, siano esse con o senza impegno di regolamento valutario, temporanee o definitive, a fermo o in conto commissione o deposito, o costituiscano reimportazione o riesportazione.

Le esportazioni di merci che subiscano in Italia, prima di essere esportate, un procedimento trasformazione per conto dell'acquirente non residente, costituiscono ai fini valutari esportazioni definitive come tali sono assoggettate alle relative disposizioni; in tali casi possono essere emessi tanti moduli valutari quanti sono i residenti intervenuti nell'operazione. Le importazioni di merci che subiscano all'estero, prima di essere importate, un procedimento di trasformazione per conto dell'acquirente residente, costituiscono ai fini valutari importazioni definitive e come tali sono assoggettate alle relative disposizioni.

Le esportazioni e le importazioni di merci, elencate nell'allegato 2 al decreto, sono consentite dalle dogane senza presentazione di modulo valutario e di autorizzazione ministeriale di deroga ai divieti economici, sempreché ricorrano le condizioni indicate nell'allegato stesso.

Le importazioni definitive o temporanee di francobolli sono effettuate senza presentazione in dogana dei moduli valutari. Anche le importazioni ed esportazioni di giornali, libri, pubblicazioni, opuscoli, riviste, musica stampata, materiale pubblicitario e stampa, carte geografiche stampate e simili, stampe, fotografie e riproduzioni in genere, sono effettuate senza presentazione in dogana dei moduli valutari; quando i soggetti interessati intendano avvalersi delle facoltà operative collegate all'emissione dei moduli valutari, essi possono effettuare le importazioni ed esportazioni della specie, presentando alle dogane i moduli valutari prescritti in relazione al valore delle merci oggetto dell'operazione commerciale.

Si precisa:

1) che esportazione di quadri, sculture, tappeti, opere ed oggetti d'arte in genere è subordinata a nulla osta della sovrintendenza ai beni artistici, mentre la loro importazione è subordinata a dichiarazione di valore della stessa sovrintendenza;

2) che l'energia elettrica, non essendo considerata merce ai fini doganali, può essere importata ed esportata senza emissione di modulo valutario;

3) che l'importazione e l'esportazione anche temporanee dei supporti cinematografici e televisivi (come pellicole, nastri videomagnetici o altro materiale di cui alle voci 37.04 A, 37.07 e 92.12 della tariffa doganale) sono disciplinate dalle disposizioni di carattere generale. Quando tali operazioni riguardino films da spettacolo e siano finalizzate all'utilizzazione dei diritti di sfruttamento, le stesse sono consentite dalla dogana previa esibizione del provvedimento valutario particolare, ove sia prescritto, concernente tale utilizzazione. L'esportazione di detti supporti deve essere in ogni caso accompagnata dal nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 9.

Forma dei moduli valutari

I moduli valutari, conformi ai modelli allegati al decreto, sono stampati su carta di colore bianco per i moduli A Import e celeste per i moduli A Esport. i moduli devono avere un peso pari a grammi 70 per metro quadrato e dimensioni pari a centimetri 21 di larghezza e 30 di lunghezza. Non è ammesso l'uso di carta autocopiante o carbonata.

Ciascun modulo deve riportare il codice della banca abilitata che ha disposto la stampa del modulo e il numero attribuito allo stesso. Tale numero è formato da nove cifre, di cui le prime sette rappresentano il numero di identificazione del modulo valutario e le ultime due svolgono funzioni di controllo della esatta trascrizione delle prime sette cifre. Il numero di identificazione del modulo è costituito dal numero d'ordine progressivo di stampa del singolo modulo valutario. Le cifre di controllo sono costituite dal resto risultante dalla divisione per novantasette del numero di identificazione del modulo.

Nel caso in cui i moduli valutari siano stampati, su autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi, da imprese non bancarie o enti che li utilizzano, essi devono essere intestati alla banca abilitata che apporrà il proprio visto sui moduli stessi e devono essere contraddistinti dal numero di identificazione e dalle cifre di controllo assegnati dalla banca medesima, nonché dal codice banca di quest'ultima.

Art. 10.

Intestazione dei moduli valutari

La residenza nella Repubblica di San Marino, richiamata nel primo comma dell'articolo 10 del decreto, deve essere accertata, con i necessari adattamenti, in base agli stessi criteri prescritti dalla legge per determinare la residenza valutaria in Italia.

Si precisa che tra le ipotesi in cui i moduli valutari possono essere intestati a non residenti — in quanto relativi all'importazione definitiva senza impegno di regolamento valutario di merci, che rimangono in loro proprietà, e alla loro successiva riesportazione — rientrano in paticolare: *a)* la dotazione degli uffici italiani di imprese non residenti; *b)* l'arredamento di beni immobili posseduti o detenuti in Italia a qualsiasi titolo da non residenti; *c)* i beni di consumo e quelli strumentali da utilizzare nell'ambito di lavori eseguiti in Italia da imprese non residenti; *d)* le imbarcazioni da diporto di proprietà di non residenti da iscrivere o iscritte nei registri italiani ai sensi dell'art. 7 della legge 11 febbraio 1971, n. 50.

L'intestazione a non residenti di moduli valutari relativi ad esportazioni definitive senza impegno di regolamento valutario è consentita quando l'operazione concerne merci acquistate in Italia da imprese non residenti per l'esecuzione di lavori in zone extraterritoriali o imbarcazioni da diporto acquistate da non residenti in contropartita con residenti e iscritte nei registri italiani ai sensi dell'art. 7 della legge 11 febbraio 1971, n. 50.

Le importazioni di merci a groupage sono consentite:

a) su presentazione di un solo modulo valutario intestato allo spedizioniere per «conto diversi», quando mittente è un solo soggetto non residente o è rappresentato da più non residenti raggruppati;

b) su presentazione di tanti moduli valutari, intestati allo spedizioniere per «conto diversi», quanti sono i mittenti non residenti. In tal caso deve essere presentata alla banca una separata distinta di carico per ciascun mittente;

c) su presentazione di più moduli intestati ai destinatari delle singole partite di merci, comprese in unica spedizione, per le quali non possa procedersi all'intestazione dei moduli per «conto diversi» in quanto sono state o saranno regolate direttamente dai singoli destinatari. Le partite di merci cui detti moduli si riferiscono devono essere stralciate dalle distinte di carico che accompagnano la spedizione a groupage di cui fanno parte.

Nel caso in cui più residenti, per mezzo di un unico spedizioniere, intendano esportare a groupage fiori freschi in un medesimo paese, diretti a diversi destinatari, sono applicabili, con gli opportuni adattamenti, le disposizioni previste nel precedente comma per l'intestazione dei moduli.

Art. 11.

Consegna e compilazione dei moduli valutari

I moduli valutari devono essere compilati a macchina, a ricalco o con inchiostro fisso, secondo le istruzioni riportate nell allegato 2 alla presente circolare. Gli spazi rimasti in bianco dopo la compilazione devono essere annullati mediante tratteggio e le rettifiche, anche se consistenti in semplici cancellature, devono essere specificatamente convalidate con il timbro e con il visto della banca nel momento in cui quest'ultima appone il visto prescritto dall'art. 12, commi 1° e 2°, del decreto.

Le banche abilitate possono avvalersi delle procedure elettroniche o degli strumenti cartacei, da esse ritenuti più idonei allo scopo, per registrare le informazioni concernenti i moduli valutari consegnati alla clientela. In particolare tale incombenza può essere assolta anche mediante conservazione agli atti di un figlio aggiuntivo dei moduli valutari stampato ovvero in fotocopia, che dovrà essere aggiornato con le informazioni relative allo stato di utilizzazione dei moduli stessi; in tal caso le banche possono registrare il nome del soggetto cui vengono consegnati i moduli, trascrivendolo sui moduli stessi nello spazio riservato al nome e all'indirizzo dell'operatore.

Nel caso in cui i moduli valutari siano stampati, su autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi, da imprese non bancarie o enti che li utilizzano, la banca abilitata intestataria degli stessi deve registrare il nome del soggetto autorizzato alla loro stampa quando gli assegna i numeri a nove cifre da attribuire ai moduli, salvo deroga concessa dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 13.

Utilizzazione in dogana dei moduli valutari

In occasione dell'utilizzo doganale dei moduli valutari relativi a merci a dogana è consentita una tolleranza massima del 3% in più o in meno rispetto al valore o alla quantità indicati nei moduli stessi o ad ambedue i termini di riferimento, purché in quest'ultimo caso la variazione operi nello stesso senso e non superi il 3%. La tolleranza è consentita fino al 10% nel caso di importazioni di merci soggette a variazioni di peso per cause naturali.

Per le merci a licenza valgono le tolleranze previste dall'autorizzazione ministeriale, fermo restando le disposizioni generali sulle tolleranze, impartite dal Ministero delle finanze, quando nulla è previsto in merito nella autorizzazione merceologica.

Nel caso di utilizzi parziali dei moduli valutari le tolleranze sono applicate pro-quota sui singoli utilizzi solamente quando la variazione riguardi il valore unitario. Le dogane, su richiesta degli operatori, possono consentire l'applicazione dell'intera tolleranza in occasione dell'ultimo scarico dei moduli valutari.

Art. 15.

Operazioni effettuabili con moduli valutari non sottoposti a visto bancario preventivo

Si precisa che la facoltà della dogana di consentire nei casi di urgenza l'utilizzazione di moduli valutari senza visto bancario

preventivo potrà essere in particolare esercitata per evitare ritardi nell'inoltro di merci deperibili o per snellire il traffico di frontiera.

Le Ferrovie dello Stato devono controllare che per le operazioni commerciali parzialmente regolate contro assegno il regolamento della parte residua sia previsto nei termini generali prescritti dal decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modificazioni.

Nel caso di importazioni di legname resinoso e di cascami di segheria, provenienti da paesi limitrofi all'Italia, nonché di bestiame vivo proveniente da qualsiasi paese, può essere indicata per il regolamento una qualsiasi banca abilitata in deroga alle norme sulla competenza territoriale

Art. 17.
Intervento delle banche nelle operazioni commerciali

I documenti da esibire alla banche abilitate, per ottenere l'intervento con riferimento ad importazioni ed esportazioni, sono quelli normalmente utilizzati negli scambi di merci, nonché gli altri eventuali documenti che risultino necessari per l'esecuzione doganale delle operazioni commerciali. Le banche abilitate invitano la clientela a produrre ogni documento da esse ritenuto utile o necessario per comprovare la regolarità delle operazioni.

L'intervento delle banche abilitate nelle operazioni commerciali può consistere nell'apposizione del visto sui moduli valutari, nell'effettuazione di regolamenti valutari, anche mediante compensazione valutaria, e nella concessione di garanzie o di finanziamenti in valuta estera relativi alle operazioni medesime.

Quando il primo intervento richiesto alle banche abilitate consiste in una concessione di garanzia o in una apertura di credito, le stesse possono accordarla anche in assenza delle condizioni di cui al primo comma dell'art. 17 del decreto, purché la sua esecuzione sia espressamente subordinata al verificarsi delle condizioni stesse.

Si precisa che i crediti derivanti da esportazioni, che devono essere estinti con finanziamenti della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo di Washington mediante aperture di credito in lire, disposte dalla B.I.R.S. medesima su fondi costituiti a suo nome presso la Banca d'Italia, sono regolati mediante lire di conto estero.

La competenza territoriale delle rappresentanze dell'Ufficio italiano dei cambi presso le filiali della Banca d'Italia in materia di operazioni commerciali è determinata in relazione alla residenza civilistica dell'operatore ovvero alla sede principale o secondaria (ufficio, stabilimento, cantiere) dell'impresa o ente.

1) *Importazione di merci sottoposte a contingenti doganali e tariffari.*

Le banche abilitate possono effettuare un primo intervento con riferimento alle importazioni di merci, che siano consentite nei limiti dei contingenti doganali distribuiti con il sistema della dogana controllata ovvero di quelli tariffari, soltanto dopo avere accertato l'esistenza dei contingenti. Il primo intervento delle banche abilitate è condizionato alla esibizione della prescritta autorizzazione ministeriale nel caso di importazione dei prodotti tessili di cui ai capitoli da 51 a 62 della tariffa doganale, che risultino compresi nell'annesso I al decreto ministeriale 6 maggio 1976 e successive modificazioni.

Qualora per esaurimento del relativo contingente non possa procedersi all'importazione di merci già regolate o per le quali sia stata concessa apertura di credito incondizionata, le banche intervenute devono segnalare il fatto al Ministero del commercio con l'estero, nonché all'Ufficio italiano dei cambi.

2) *Importazione di merci sottoposte a procedura di sorveglianza.*

Le banche abilitate possono effettuare un primo intervento, con riferimento alle importazioni di merci sottoposte a procedura di sorveglianza, soltanto dopo esibizione, a seconda dei casi, del titolo di importazione per i prodotti agricoli regolamentati in sede CEE, inquadrati in regimi o procedure speciali (come i vigenti regimi speciali nel settore delle carni bovine, delle conserve di funghi coltivati e delle aste comunitarie per le importazioni di olio di oliva), ovvero della autorizzazione automatica o della dichiarazione d'importazione, munita del visto ministeriale, per le merci sottoposte a tale procedura. In quest'ultimo caso il regolamento anticipato non è soggetto alla preventiva esibizione della dichiarazione d'importazione.

3) *Operazioni commerciali relative a prodotti agricoli regolamentati dalla CEE.*

I regolamenti e i finanziamenti in valuta relativi a importazioni ed esportazioni effettuate da non residenti, che riguardino prodotti agricoli sottoposti a regolamentazione comunitaria, se eseguiti con l'intervento di banche abilitate, devono essere effettuati attraverso conti di pertinenza estera intestati a non residenti.

Il regolamento delle importazioni nel territorio italiano deve aver luogo con disponibilità proprie, o derivanti da finanziamento bancario, del non residente, titolare del certificato e del relativo modulo valutario, in una delle valute accreditabili nei conti valutati oppure in lire di conto estero. L'accreditamento in un conto di pertinenza estera, intestato al non residente, del ricavo della vendita in Italia della merce oggetto dell'importazione, ha luogo per il tramite della stessa banca intervenuta nell'operazione. Qualora invece il regolamento sia stato effettuato con finanziamento concesso da banca abilitata, si applicano le disposizioni vigenti per i residenti in Italia ed il trasferimento all'estero sarà quindi limitato all'eventuale utile derivante dall'operazione.

Il pagamento in Italia della merce destinata all'esportazione da parte del non residente deve del pari aver luogo in valuta di conto valutario o in lire di conto estero. Qualora tale pagamento sia previsto dopo l'esportazione della merce, la banca che emette il modulo valutario deve richiedere fidejussione di banca non residente a garanzia che il regolamento valutario dell'esportazione stessa abbia luogo entro i termini e con le modalità stabiliti dalle disposizioni vigenti in Italia.

4) *Operazioni commerciali relative a francobolli.*

Il valore dei francobolli italiani o esteri, da importare o esportare, è pari al loro valore facciale, se essi sono in corso e non sono obliterati. Negli altri casi il valore è stabilito sulla base di accertamento eseguito, su richiesta dell'operatore, da perito filatelico, incaricato dalla competente rappresentanza dell'Ufficio italiano dei cambi presso le filiali della banca d'Italia, il quale rilascia apposita attestazione, o dal Sindacato nazionale dei commercianti di francobolli per collezione, che appone un visto per congruità sulla fattura relativa ai francobolli da importare o da esportare.

5) *Importazioni a groupage.*

Il regolamento delle importazioni a groupage deve avvenire tramite banca abilitata che ha vistato i relativi moduli valutari.

Lo spedizioniere incaricato del ricevimento in Italia delle merci oggetto delle importazioni a groupage, effettuate con rilascio di un solo o più moduli valutari in corrispondenza dei singoli mittenti non residenti, provvede al regolamento valutario possibilmente in un'unica soluzione ovvero ogni volta che i singoli destinatari abbiano provveduto al pagamento allo spedizioniere delle merci loro consegnate. Se per fatto imputabile agli importa-

tori o allo spedizioniere si verificassero ritardi nel regolamento, le banche abilitate ne fanno segnalazione all'Ufficio italiano dei cambi.

6) *Importazione di prodotti siderurgici.*

Il regolamento valutario di importazioni di prodotti siderurgici di cui alle voci doganali 73.01 B, C e D - 73:02 A I - 73.07 B I - 73.08 (eccetto 73.08 A I) - 73.10 A I - 73:10 A II - 73.11 A I - 73.12 A II - 73.13 A I - 73.13 B Ia - 73.13 BIIb - 73.13 B IIc - 73.13 B IVc/I e 2 - 73.15 A Ib)é - 73.15 A Vb)I - 73.15 B Ib) - 73.15 B Vb)I - 73.15 B Vb)2 - 73.15 B VIIb)I aa, bb, cc, 11, 22, 33 - 73.15 B VIIb)2 bb della tariffa dei dazi doganali dev'essere effettuato esclusivamente in favore degli esportatori residenti nei paesi di origine delle merci sopra indicate. Sono escluse da tale disciplina le importazioni di prodotti originari o provenienti in libera pratica da un paese della zona A 1, come definita nel decreto ministeriale 6 maggio 1976 e successive modificazioni.

Art. 18.
Assolvimento degli impegni valutari

Quando il regolamento valutario avviene dopo l'effettuazione dell'operazione doganale, la banca incaricata di eseguire il regolamento controlla che le importazioni o le esportazioni siano avvenute.

Il regolamento delle importazioni è considerato anticipato qualora l'operatore non sia in grado di esibire alla banca abilitata i moduli valutari o le fatture vistate dalla dogana, da cui risulti l'effettuazione delle importazioni stesse. Il regolamento posticipato di esportazioni può aver luogo anche in mancanza dei moduli valutari o delle fatture vistate dalla dogana, da cui risulti l'effettuazione delle esportazioni stesse, previo rilascio da parte dell'operatore di dichiarazione attestante i relativi motivi e contenente l'impegno a presentare i predetti documenti appena possibile.

L'assolvimento degli impegni valutari concernenti le operazioni commerciali in conto deposito o in conto commissione è comprovato con l'esibizione del conto di vendita o della fattura definitiva.

Art. 19.
Importazioni definitive senza impegno di regolamento valutario

Si precisa che le importazioni definitive senza impegno di regolamento valutario di merci a licenza ovvero di merci sottoposte a particolari procedure di sorveglianza o di controllo sono subordinate rispettivamente all'autorizzazione di deroga ai divieti economici, rilasciata dal Ministero del commercio con l'estero, ovvero all'osservanza degli adempimenti prescritti da tali procedure.

A titolo meramente esemplificativo si elencano di seguito le fattispecie più ricorrenti di importazioni definitive senza impegno di regolamento valutario:

— merci acquisite da residenti o a loro destinate a titolo gratuito (donazione, successione o legato);

— macchinari per investimenti esteri in Italia (art. 5 della legge 7 febbraio 1965, n. 43);

— materiali o pezzi di ricambio per riparazioni o sostituzioni a carico di non residenti;

— arredamenti, macchine e materiali per ufficio da utilizzare in Italia presso le filiali di enti o imprese non residenti;

— beni destinati all'arredamento di immobili a qualsiasi titolo detenuti in Italia da non residenti;

— beni di consumo o beni strumentali da utilizzare nell'ambito di lavori eseguiti in Italia da Imprese non residenti;

— imbarcazioni da diporto di proprietà di non residenti da iscrivere nei registri nazionali ai sensi dell'art. 7 della legge 11 febbraio 1971, n. 50;

— merci inviate per gare o fiere, a titolo di campione, per prove, esperimenti, ricerche scientifiche, ecc., nonché materiale pubblicitario o di propaganda;

— materiale pubblicistico o per radiodiffusione (materiale fotografico, pellicole impressionate di attualità cinematografiche, nastri e fili da magnetofono, dischi, ecc.);

— beni abbandonati in dogana o confiscati, che siano ceduti a imprese residenti.

Si precisa che le disposizioni relative alle importazioni definitive senza impegno di regolamento valutario non trovano applicazione qualora le merci siano ammesse all'istituto doganale della temporanea importazione.

Art. 20.
Esportazioni definitive senza impegno di regolamento valutario

Si precisa che le esportazioni definitive di merci a licenza senza impegno di regolamento valutario sono subordinate all'autorizzazione di deroga ai divieti economici da parte del Ministero del commercio con l'estero, che rilascia anche il relativo provvedimento valutario nei casi diversi da quelli di cui all'art. 20, comma primo, del decreto. Esse sono consentite dalle dogane su presentazione di modulo valutario sottoposto a visto preventivo di banca abilitata; quando la licenza riguardi pezzi di ricambio da montare, a scopo di riparazione o sostituzione a carico di residenti, su merci anch'esse esportate o da esportare in base a licenza, il visto sul modulo valutario concernente i pezzi di ricambio deve essere apposto dalla stessa banca abilitata che ha apposto il visto sul modulo valutario relativo alle merci cui tali pezzi si riferiscono.

Le imprese con organizzazione decentrata possono utilizzare i plafonds indicati nell'art. 20, comma secondo, del decreto per ciascuna delle proprie sedi secondarie.

A titolo meramente esemplificativo si elencano di seguito alcune fattispecie ricorrenti di esportazioni definitive senza impegno di regolamento valutario:

— merci acquisite da non residenti o a loro destinate a titolo gratuito (donazione, successione o legato);

— arredamenti, macchine e materiali per ufficio da utilizzare all'estero presso le filiali di enti o imprese residenti;

— merci acquistate in Italia da non residenti per eseguire lavori in zone extraterritoriali;

— merci inviate per gare o fiere, a titolo di campione, per prove o esperimenti, ricerche scientifiche, ec., nonché materiale pubblicitario o di propaganda;

— materiale pubblicistico e per radiodiffusione (materiale fotografico, pellicole impressionate di attualità cinematografiche, fili e nastri di magnetofono, dischi, ecc.).

Nel caso in cui le imprese residenti debbano richiedere provvedimenti valutari concernenti lavori all'estero loro affidati, esse devono elencare nelle relative istanze i beni di consumo e quelli strumentali che hanno esportato o che intendano esportare in definitiva senza impegno di regolamento valutario.

Si precisa che l'esportazione definitiva senza impegno di regolamento valutario di beni di consumo e strumentali per l'esecuzione di lavori all'estero da parte di imprese residenti è consentita con apposizione di visto preventivo di banca abilitata anche quando l'esportatore sia soggetto diverso dall'esecutore dei lavori.

Si precisa che le disposizioni relative alle esportazioni definitive senza impegno di regolamento valutario non trovano applicazione quando le merci sono ammesse all'istituto doganale della temporanea esportazione.

Quando le merci esportate in definitiva senza impegno di regolamento valutario sono destinate all'effettuazione di investimenti diretti all'estero da parte di residenti, le banche abilitate intervenute nelle operazioni dovranno accertare che le merci stesse siano state conferite nelle imprese estere. Resta fermo che tali investimenti sono assoggettati alle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 12 marzo 1981 e nelle relative disposizioni di attuazione e in particolare all'obbligo del deposito vincolato infruttifero, il cui ammontare dovrà essere determinato in relazione al valore delle merci da esportare accertato in dogana.

Art. 21.
Riesportazioni e reimportazioni

1) *Importazioni non ancora regolate.*

La riesportazione avviene con presentazione in dogana di mod. A/Export con impegno di regolamento. Sia il modulo valutario di riesportazione che quello relativo all'operazione originaria d'importazione debbono essere annotati l'uno con gli estremi dell'altro.

L'eventuale importazione della merce sostitutiva di quella riesportata deve essere effettuata con l'osservanza delle norme stabilite per le importazioni in definitiva con impegno di regolamento.

2) *Importazioni già regolate.*

La riesportazione avviene con presentazione in dogana di modello A/Export con impegno di regolamento, sul quale devono essere annotati:

gli estremi del mod. A/Import relativo all'operazione originaria, quando viene riaccreditato in conto valutario l'importo restituito dall'estero, nel caso di restituzione di merci a seguito di scioglimento di contratto;

gli estremi del modulo valutario relativo all'importazione delle merci sostitutive, nel caso di restituzione di merci per la sostituzione. In quest'ultimo caso l'importazione della merce sostitutiva di quella riesportata avviene con mod. A/Import con impegno di regolamento annotato con gli estremi del modulo relativo alla precedente operazione di riesportazione.

3) *Restituzione di merci estere giacenti in dogana.*

Qualora le merci estere, giacenti in spazi, magazzini o depositi doganali, siano da rispedire all'estero a seguito di mutamento dei rapporti contrattuali che prevedevano la loro importazione definitiva in Italia, le relative operazioni dovranno essere effettuate previa presentazione in dogana di attestazione di regolarità valutaria rilasciata da banca abilitata che, nel caso in cui l'importazione sia già stata in tutto o in pate regolata, deve essere quella che ha effettuato l'esborso. In tal caso restano fermi gli impegni valutari connessi al regolamento in via anticipata.

4) *Esportazioni non ancora regolate.*

La reimportazione avviene con presentazione in dogana di Mod. A/Import con impegno di regolamento. Sia il modulo valutario di reimportazione che quello relativo all'operazione originaria di esportazione debbono essere annotati l'uno con gli estremi dell'altro.

L'eventuale esportazione della merce sostitutiva di quella reimportata deve essere effettuata con l'osservanza delle norme stabilite per le esportazioni con impegno di regolamento.

5) *Esportazioni già regolate.*

La reimportazione avviene con presentazione in dogana di mod. A/Import con impegno di regolamento, sul quale devono essere annotati:

gli estremi del mod. A/Export relativo all'operazione originaria, quando viene restituito all'estero l'importo già introitato, nel caso di restituzione di merci a seguito di scioglimento del contratto;

gli estremi del modulo valutario relativo all'esportazione delle merci sostitutive, nel caso di restituzione di merci per la sostituzione. In quest'ultimo caso l'esportazione della merce sostitutiva di quella reimportata avviene con mod. A/Export con impegno di regolamento annotato con gli estremi del modulo relativo alla precedente operazione di reimportazione.

6) *Effetti delle annotazioni prescritte.*

Le annotazioni apposte sui moduli valutari, in attuazione di quanto prescritto nei paragrafi precedenti, comportano lo scarico degli impegni nascenti dalle relative operazioni.

Art. 22.
Importazioni temporanee e riesportazioni o trasformazioni in importazione definitiva

1) *Importazioni temporanee in proprio con o senza impegno di regolamento valutario.*

Le importazioni della specie e le successive riesportazioni sono effettuate con l'osservanza delle norme stabilite per le importazioni ed esportazioni definitive con o senza impegno di regolamento valutario. La trasformazione in importazione definitiva non comporta riflessi valutari.

2) *Importazioni temporanee per lavorazioni per conto di committenti non residenti.*

Le importazioni temporanee della specie e le successive riesportazioni avvengono con presentazione in dogana di modulo valutario (rispettivamente mod. A/Import e mod. A/Export).

Le banche che appongono il visto sui moduli di riesportazione devono:

— aver cura di effettuare i necessari collegamenti con l'originaria operazione di temporanea importazione, apponendo sui moduli stessi le opportune annotazioni;

— accertare che il regolamento del compenso di lavorazione sia esso in valuta o in merce (ipotesi, questa, possibile solo se è prevista nell'autorizzazione doganale alla temporanea importazione), nonchè il regolamento di eventuali merci nazionali o nazionalizzate, aggiunte o incorporate nel prodotto da riesportare, avvenga in conformità delle disposizioni valutarie.

L'impegno valutario dell'operatore residente, nascente dalla fattispecie in esame, si intende assolto con l'introito del compenso, con la trattenuta di quota parte dei prodotti o sottoprodotti ottenuti dalla lavorazione, con l'importazione di altra merce a titolo di compenso e/o con il regolamento della merce aggiunta.

La trasformazione in importazione definitiva ha luogo senza presentazione di modulo valutario in dogana, previa esibizione alla stessa di apposita attestazione di regolarità valutaria rilasciata dalla banca abilitata che ha apposto il visto sul modulo.

3) *Importazioni temporanee a titolo di noleggio.*

Si applicano le disposizioni di cui al precedente paragrafo con gli opportuni adattamenti (ad esempio, annotazione del canone di noleggio anzichè del compenso di lavorazione).

4) *Importazioni temporanee a titoli di speciale agevolazione per il traffico internazionale diverse dal noleggio.*

Le importazioni temporanee della specie e le successive riesportazioni avvengono con presentazione in dogana di modulo valutario (rispettivamente mod. A/Import e mod. A/Export).

Le banche che appongono il visto sui moduli di riesportazione devono:

— aver cura di effettuare i necessari collegamenti con l'originaria operazione di temporanea importazione, apponendo sui moduli stessi le opportune annotazioni;

— annotare che nessun pagamento sia stato effettuato a favore dell'estero per le merci e, qualora il pagamento sia avvenuto, che sia stato operato il riaccreditamento (effettivo o assicurato da apertura di credito irrevocabile) per eguale importo;

— accertare che le merci stesse non risultino di proprietà di residenti. In caso contrario la riesportazione deve essere effettuata con l'osservanza delle modalità previste per le esportazioni definitive o temporanee.

La trasformazione in importazione definitiva ha luogo senza presentazione di modulo valutario in dogana, previa esibizione alla stessa di apposita attestazione di regolarità valutaria rilasciata dalla banca abilitata che ha apposto il visto sul modulo di temporanea importazione. Tuttavia nel caso di temporanee importazioni non assistite da modulo valutario ai sensi dell'allegato 2 al decreto, la trasformazione in importazione definitiva deve avvenire con presentazione in dogana di modulo valutario.

5) *Regime dei contenitori nuovi di fabbrica venduti a non residenti.*

In base all'art. 130-*bis* del testo unico delle disposizioni doganali, i contenitori nuovi di fabbrica, dichiarati per l'esportazione definitiva, sono considerati usciti dal territorio doganale, a richiesta degli operatori residenti, nel momento in cui ne viene comprovato l'avvenuto regolamento valutario. La banca, che ha apposto il visto sul modulo valutario, deve pertanto far risultare la predetta circostanza da apposita dichiarazione, secondo quanto previsto dalla circolare a stampa n. 15 in data 5 maggio 1978 del Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane).

Durante il periodo di permanenza nel territorio doganale, detti contenitori devono ritenersi assoggettati al regime della temporanea importazione a titolo di speciale agevolazione per il traffico internazionale.

Art. 23.
Esportazioni temporanee e reimportazioni o trasformazioni in esportazione definitiva

1) *Esportazioni temporanee per lavorazioni per conto di committenti residenti.*

Le esportazioni temporanee della specie e le successive reimportazioni avvengono con presentazione in dogana di modulo valutario vistato dalle rappresentanze dell'Ufficio italiano dei cambi presso le filiali della Banca d'Italia (rispettivamente mod. A/Export RA e mod. A/Import RA).

La rappresentanza che appone il visto sui moduli di reimportazione deve:

— aver cura di effettuare i necessari collegamenti con l'originaria operazione di temporanea esportazione, apponendo sui moduli stessi le opportune annotazioni;

— accertare che il regolamento del compenso di lavorazione sia esso in valuta o in merce (ipotesi, questa, possibile solo se è prevista nell'autorizzazione doganale alla temporanea esportazione), nonché il regolamento di eventuali merci estere aggiunte o incorporate nel prodotto da reimportare, avvenga in conformità delle disposizioni valutarie.

L'impegno valutario dell'operatore residente nascente dalla fattispecie in esame si intende assolto con l'esborso del compenso, con la trattenuta da parte del non residente di quota parte dei prodotti o sottoprodotti ottenuti dalla lavorazione, con l'esportazione di altra merce a titolo di compenso e/o con il regolamento della merce aggiunta.

La trasformazione in esportazione definitiva ha luogo senza presentazione in dogana di modulo valutario, ma previa esibizione alla stessa di apposita attestazione di regolarità valutaria che la rappresentanza deve rilasciare d'iniziativa o previa autorizzazione del competente organo valutario, secondo le disposizioni previste per le esportazioni in definitiva con o senza impegno di regolamento valutario. Le dogane danno notizia alla rappresentanza intervenuta nell'operazione dell'avvenuta trasformazione.

Nel caso di trasformazione in esportazione definitiva con regolamento l'operatore deve attivare la procedura prevista dalle norme di cui al precedente comma entro 15 giorni decorrenti dalla data di vendita della merce.

2) *Esportazioni temporanee a titolo di noleggio.*

Si applicano le disposizioni di cui al precedente paragrafo con gli opportuni adattamenti (ad es. annotazione del canone di noleggio anziché del compenso di lavorazione).

3) *Esportazioni temporanee a titolo di speciale agevolazione per il traffico internazionale diverse dal noleggio.*

Le esportazioni temporanee della specie e le successive reimportazioni avvengono con presentazione in dogana di modulo valutario vistato dalle rappresentanze dell'Ufficio italiano dei cambi presso le filiali della Banca d'Italia (rispettivamente mod. A/Export RA e mod. A/Import RA).

La rappresentanza che appone il visto sui moduli di reimportazione deve aver cura di effettuare i necessari collegamenti con l'originaria operazione di temporanea esportazione, apponendo sui moduli stessi le opportune annotazioni.

La trasformazione in esportazione definitiva ha luogo senza presentazione di modulo valutario in dogana, previa esibizione alla stessa di apposita attestazione di regolarità valutaria rilasciata dalla rappresentanza che ha apposto il visto sul modulo di temporanea esportazione. Tuttavia nel caso di temporanee esportazioni non assistite da modulo valutario ai sensi dell'allegato 2 al decreto, la trasformazione in esportazione definitiva deve avvenire con presentazione in dogana di modulo valutario.

Nel caso di esportazioni temporanee di beni strumentali all'esecuzione di lavori italiani all'estero, la banca abilitata, che ha apposto il visto sul modulo valutario, tiene evidenza dell'operazione per tutta la sua durata in attesa del rendiconto finale, dal quale dovrà rilevarsi la definizione dell'operazione medesima (cioè la reimportazione ovvero la trasformazione in definitiva con o senza impegno di regolamento valutario).

Si precisa che l'esportazione temporanea dei beni di cui al comma precedente è consentita con apposizione di visto preventivo di banca abilitata anche quando l'esportatore sia soggetto diverso dall'esecutore dei lavori.

4) *Proroghe dei termini indicati nelle bollette doganali.*

Le proroghe dei termini indicati nelle bollette doganali, concernenti le esportazioni temporanee di merci di proprietà di residenti, sono concesse dalla dogana su richiesta motivata degli operatori quando trattasi di proroghe di esportazioni temporanee di beni strumentali all'esecuzione di lavori italiani all'estero.

Negli altri casi la proroga è concessa su richiesta motivata dell'operatore, corredata, per le merci a dogana, da nulla osta della rappresentanza dell'Ufficio italiano dei cambi che ha

apposto il visto sul modulo A, Export RA ovvero corredata, per le merci a licenza:

— da nulla osta della rappresentanza che ha apposto il visto sul Mod. A Export RA, quando la proroga è richiesta fino ad un massimo di tre anni dalla data dell'avvenuta operazione di temporanea esportazione, sempreché nell'autorizzazione a fronte della quale è stata emessa la relativa bolletta non sia stato espressamente previsto un termine inferiore a tre anni per la reimportazione, ovvero;

— da autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero (Direzione generale Import-Export), quando la proroga è richiesta per un periodo superiore a tre anni dalla data dell'avvenuta operazione di temporanea esportazione ovvero quando sia stato espressamente previsto nell'autorizzazione un termine inferiore a tre anni per la reimportazione.

I provvedimenti indicati nel comma precedente (nulla osta e autorizzazione) possono essere rilasciati anche se sono scaduti i termini originari o prorogati indicati nelle bollette doganali.

5) *Reimportazioni.*

Si precisa che i moduli relativi alla reimportazione di beni esportati in temporanea possono essere sottoposti a visto successivo delle banche competenti in base all'art. 23, comma 2°, del decreto.

Art. 24.

Forniture per l'esercizio della navigazione, per rappresentanze diplomatiche e per comandi NATO e SETAF

Ai fini valutari non costituiscono esportazioni:

— l'imbarco (e il trasbordo da navi e aerei nazionali) su navi ed aerei nazionali, in partenza dal territorio della Repubblica, di merci nazionali o nazionalizzate destinate a provviste di bordo (ivi compresi i rifornimenti di combustibile e lubrificante);

— l'installazione su navi ed aerei di proprietà di residenti, che si trovano nel territorio della Repubblica, di merci nazionali o nazionalizzate destinate a dotazioni di bordo, anche se trasbordate da altre navi o aerei di proprietà di residenti;

— l'imbarco su dette navi ed aerei, per le stesse destinazioni sopra indicate, di merci estere, che siano considerate valutariamente importate ai sensi degli artt. 22, comma primo, e 26 del decreto.

Ai fini valutari non costituiscono importazioni:

— lo sbarco nel territorio della Repubblica da navi ed aerei nazionali di merci provenienti dalle provviste di bordo;

— lo sbarco nel territorio della Repubblica da navi ed aerei di proprietà di residenti di merci provenienti dalle dotazioni di bordo;

— lo sbarco o l'introduzione nel territorio della Repubblica di materiali provenienti da recuperi marittimi, demolizioni o riparazioni di navi ed aerei di proprietà di residenti, che si trovano nel territorio della Repubblica.

Pertanto, nei casi indicati nei due precedenti commi, le operazioni sono effettuate senza presentazione in dogana di modulo valutario e sono eventualmente regolate in lire interne.

1) *Importazioni di navi e galleggianti mobili.*

Le importazioni di navi e galleggianti mobili sono effettuate con l'osservanza delle modalità previste, a seconda dei casi, per le importazioni temporanee o definitive, con o senza impegno di regolamento valutario.

Il primo intervento delle banche abilitate nelle operazioni della specie è altresì subordinato:

— all'esibizione del parere favorevole del Ministero della marina mercantile o del Ministero dei trasporti, se trattasi di navi o galleggianti mobili usati di stazza superiore a 25 tonn. e, se da diporto, con scafo di lunghezza pari o superiore a m 12 senza motore o con motore di potenza pari o superiore a 200 KW, originari o provenienti in libera pratica dai paesi della zona A1 di cui al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

— all'esibizione dell'autorizzazione del Ministero del commercio estero, rilasciata su conforme parere del Ministero della marina mercantile o del Ministero dei trasporti, se trattasi di navi o galleggianti mobili aventi le stesse caratteristiche di quelli di cui al precedente alinea ed originari dalle zone A2 e A3 di cui al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

— all'esibizione dell'autorizzazione del Ministero del commercio estero, rilasciata su conforme parere del Ministero della marina mercantile o del Ministero dei trasporti, se trattasi di navi o galleggianti mobili originari dalle zone B e C di cui al decreto ministeriale 6 maggio 1976.

Le domande devono essere inoltrate al Ministero della marina mercantile (Direzione generale naviglio), se viene richiesta la iscrizione nei registri della navigazione marittima, e al Ministero dei trasporti (Direzione generale MCTC), se viene richiesta la iscrizione nei registri della navigazione in acque interne.

2) *Esportazioni di navi e galleggianti mobili.*

Le esportazioni di navi e galleggianti mobili sono effettuate con l'osservanza delle modalità previste, a seconda dei casi, per le esportazioni temporanee o definitive, con o senza impegno di regolamento valutario.

Il primo intervento delle banche abilitate nelle operazioni della specie è altresì subordinato:

— all'esibizione della dichiarazione dell'ufficio di iscrizione, sempreché quest'ultima sia prescritta, attestante l'avvenuta concessione della autorizzazione alla dismissione della bandiera, se trattasi di navi e galleggianti mobili non inclusi nella tabella Esport;

all'esibizione della dichiarazione dell'ufficio di iscrizione, sempreché quest'ultima sia prescritta, che non sussistono impedimenti prescritti dalle vigenti norme, se trattasi di navi e galleggianti mobili di nuova costruzione non inclusi nella tabella Esport;

— all'esibizione della autorizzazione del Ministero del commercio estero, rilasciata previa autorizzazione del Ministero della marina mercantile o del Ministero dei trasporti alla dismissione della bandiera, se trattasi di navi o galleggianti mobili inclusi nella tabella Esport;

— all'esibizione dell'autorizzazione del Ministero del commercio estero, rilasciata su conforme parere del Ministero della marina mercantile o del Ministero dei trasporti, se trattasi di navi o galleggianti mobili di nuova costruzione ed inclusi nella tabella Esport.

3) *Importazioni di navi e galleggianti mobili acquistati per la demolizione.*

L'importazione di navi e galleggianti mobili acquistati per la demolizione è effettuata con l'osservanza delle modalità previste per l'importazione definitiva con o senza impegno di regolamento valutario.

4) *Provviste di bordo destinate a navi ed aerei nazionali.*

a) L'imbarco su navi ed aerei nazionali di merci estere destinate a provviste di bordo (come i combustibili ed i lubrificanti), regolate all'origine con disponibilità di conto autorizzato in valuta ovvero con valuta di conto valutario o mediante accreditamento di conto estero in lire, è effettuato senza presentazione in dogana di modulo valutario. In tale ipotesi è fatto obbligo all'operatore di esibire alla dogana attestazione di banca abilitata concernente la regolarità valutaria dell'operazione.

Resta ferma la possibilità per il titolare del conto autorizzato di ottenere il regolamento in valuta dal gestore del mezzo rifornito ai sensi dell'art. 98 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e relative disposizioni di attuazione.

b) L'imbarco su navi ed aerei nazionali di merci estere di proprietà di non residenti, amministrate per conto dei proprietari da provveditori residenti e destinate a provviste di bordo, è effettuato senza presentazione in dogana di modulo valutario.

Ferma restando la possibilità di effettuare il regolamento direttamente a favore del proprietario della merce, è consentito al gestore del mezzo rifornito di effettuare il regolamento a favore del provveditore residente con l'accreditamento in uno dei conti previsti nell'art. 97 del decreto ministeriale 12 marzo 1981.

È fatto, comunque, obbligo al provveditore di esibire in dogana attestazione di banca abilitata concernente la regolarità valutaria dell'operazione.

5) *Provviste di bordo destinate a navi ed aerei esteri.*

a) L'imbarco su navi ed aerei esteri di merci nazionali, nazionalizzate o considerate importate ai fini valutari in base agli artt. 22, comma 1°, e 26 del decreto, che siano destinate a provviste di bordo, è effettuato con l'osservanza delle modalità previste per l'esportazione definitiva con o senza impegno di regolamento valutario.

Per i rifornimenti ad aerei esteri da turismo o a navi estere da diporto è inoltre ammesso il regolamento in banconote italiane senza presentazione di modulo valutario, previa attestazione di banca abilitata concernente la legittima provenienza ai fini valutari delle lire e invalidazione del bordereau di negoziazione nel caso di lire provenienti da cessione di valuta.

b) L'imbarco su navi ed aerei esteri come provviste di bordo di merci estere, originariamente destinate al commercio di transito e regolate con disponibilità di conto autorizzato in valuta ovvero di conto valutario o mediante accreditamento di conto estero in lire, è effettuato con l'osservanza delle modalità fissate per le operazioni di transito poste in essere, rispettivamente, da transitari abituali e occasionali.

c) L'imbarco su navi ed aerei esteri di merci estere di proprietà di non residenti, amministrate per conto dei proprietari da provveditori residenti e destinate a provviste di bordo, è effettuato senza presentazione di modulo valutario.

Ferma restando la possibilità di effettuare il regolamento direttamente a favore del proprietario della merce, è consentito al provveditore residente di ricevere direttamente la valuta, che dovrà essere accreditata in uno dei conti previsti nell'art. 97 del decreto ministeriale 12 marzo 1981.

È fatto, comunque, obbligo al provveditore di esibire in dogana attestazione di banca abilitata concernente la regolarità valutaria dell'operazione onde trattasi.

6) *Provviste di bordo per navi nazionali. Dotazione di bordo e riparazioni di navi di nazionalità italiana.*

L'esportazione di merci destinate a provviste di bordo per navi nazionali, che si trovano all'estero, nonchè l'esportazione di materiali o di pezzi di ricambio destinati alla dotazione di bordo o alla riparazione di navi di nazionalità italiana, è effettuata con l'osservanza delle disposizioni prescritte per le esportazioni definitive senza impegno di regolamento valutario.

7) *Dotazioni di bordo e riparazioni di navi di nazionalità estera.*

L'esportazione di materiali e di pezzi di ricambio impiegati per la dotazione di bordo o per la riparazione di navi di nazionalità estera, che si trovano nel territorio della Repubblica o all'estero, è effettuata con l'osservanza delle modalità previste per le esportazioni definitive con o senza impegno di regolamento valutario.

Qualora la dotazione di bordo o la riparazione della nave, che si trova nel territorio della Repubblica, venga effettuata con materiali e con pezzi di ricambio di proprietà estera spediti dall'estero da o per conto dell'armatore o del gestore non residente della nave, l'imbarco ha luogo senza presentazione di modulo valutario. Analogamente ha luogo senza presentazione di modulo valutario l'installazione, su natanti in costruzione presso cantieri nazionali per conto di committenti non residenti, di materiali di proprietà estera spediti dall'estero da o per conto del committente medesimo. È comunque necessaria l'autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero (Direzione generale Import/Esport) se trattasi di merci a licenza.

8) *Forniture di merci a comandi NATO, SETAF e a rappresentanze diplomatiche in Italia.*

1) L'imbarco di provviste di bordo su mezzi aerei o navali dei comandi NATO e SETAF è effettuato senza presentazione di modulo valutario, con regolamento in valuta o in lire a valere sulle disponibilità dei conti intestati ai comandi stessi.

2) L'importazione in franchigia doganale da parte di provveditori di merci, destinate a rappresentanze diplomatiche estere o a comandi NATO e SETAF in Italia, è subordinata alla presentazione in dogana di dichiarazione — rilasciata dalla banca abilitata tramite la quale avviene il regolamento della fornitura — attestante che il regolamento stesso è stato o sarà effettuato in valuta di conto valutario oppure in lire mediante addebitamento dei conti esteri in lire o, rispettivamente dei conti speciali intestati alle rappresentanze diplomatiche e ai comandi NATO e SETAF. Nel caso di regolamento successivo al rilascio della dichiarazione le banche interressate devono accertare che il regolamento stesso avvenga nei modi predetti.

9) *Botteghe di bordo.*

I residenti, che gestiscono botteghe di bordo su navi nazionali o estere, possono effettuare esportazioni di merci da imbarcare sulle predette navi per dotazione delle botteghe delle navi medesime. La relativa esportazione può essere definitiva (in tal caso assume la forma del conto deposito) ovvero temporanea per tentare la vendita.

Qualora la dotazione delle botteghe sia effettuata con merci estere si applicano le disposizioni previste per le operazioni di transito, osservate, per quanto applicabili, anche le modalità di seguito fissate.

Qualora la nave sia adibita in permanenza o comunque in prevalenza a servizio di crociera all'estero, la valuta incassata deve essere rimessa in Italia non oltre i termini pro tempore vigenti in materia di scarico di impegni valutari.

I gestori di botteghe di bordo di navi nazionali possono cedere contro lire italiane, entro il limite massimo del 20% delle merci vendute, minuterie e oggetti simili ai marittimi italiani imbarcati, nonchè ai viaggiatori italiani ivi compresi i crocieristi. Conseguentemente le dogane possono consentire la reimportazione di banconote italiane, entro il predetto limite, su esibizione di apposita distinta in triplice copia. Una copia di tale distinta debitamente vistata viene inviata alla dogana alla banca che appone il visto sul mod. A/Export, una seconda copia è esibita alla stessa banca all'atto dello scarico del modulo valutario e la terza è trattenuta dalla dogana.

Fermo restando il termine massimo di cui sopra, ove siano previsti scali in Italia, la cessione deve, comunque, aver luogo in occasione dello scalo capolinea della nave in Italia.

La valuta ceduta o rimessa dall'estero può essere portata a scarico dei moduli valutari di più vecchia emissione.

Gli operatori interessati debbono avere a terra, per ciascuna nave, un apposito registro con pagine a numerazione progressiva, debitamente vistato dalle rappresentanze dell'Ufficio italiano

dei cambi presso le filiali della Banca d'Italia, in cui siano evidenziati:

a) le merci imbarcate comprese quelle trasbordate da altre navi (da evidenziare a parte), suddivise a seconda che trattasi di merci nazionali esportate ovvero di merci estere acquistate in transito;

b) le merci vendute;

c) le merci sbarcate perchè invendute, danneggiate, difettose, ecc.;

d) eventuali trasbordi su altre navi.

I predetti movimenti devono trovare riscontro su apposito inventario tenuto a bordo dal comandante della nave.

Le vendite a bordo devono essere assistite da bollettario in triplice copia, la prima delle quali va consegnata all'acquirente, la seconda allegata al registro e la terza alle evidenze contabili.

La reimportazione di merci avariate, difettose, invendute ha luogo con l'osservanza delle norme di carattere generale applicabili a seconda dei casi.

Qualora le dogane, per giustificati motivi (quali ad esempio, la sosta della nave in porto per poche ore), consentano la reimportazione delle merci non vendute anche in mancanza dei prescritti modd. A/Import. le banche possono procedere allo scarico dei modd. A/Export a suo tempo rilasciati e ciò in base alle annotazioni riportate a cura delle dogane medesime sulle bollette doganali di esportazione.

10) *Altre operazioni connesse con l'esercizio della navigazione.*

a) L'acquisto di merci da parte di armatori residenti in porti esteri per dotazioni o provviste di bordo ovvero per riparazioni di navi di nazionalità italiana, oppure di navi nazionali, è effettuato d'iniziativa bancaria con prelievo delle disponibilità dal conto autorizzato dell'operatore se titolare di conto della specie.

La documentazione giustificativa degli acquisti in parola è rappresentata dalla fattura e dalla dichiarazione del capitano della nave (oppure per estratto del giornale nautico), rilasciata in nome e per conto dell'armatore e attestante l'effettivo imbarco ed impiego del materiale per gli scopi per cui è stato acquistato.

b) Le importazioni di materiale proveniente da recuperi marittimi, demolizione o riparazioni di navi ed aerei di proprietà di residenti, che si trovano all'estero, sono effettuate senza presentazione in dogana di modulo valutario.

c) Il trasbordo su navi estere di provviste di bordo provenienti da navi estere acquistate per la demolizione è effettuato con l'osservanza delle modalità fissate per le esportazioni definitive con o senza impegno di regolamento valutario.

Art. 25.

Esportazioni agevolate da parte di non residenti

Il residente incaricato dal non residente di spedire le merci acquistate in Italia di valore superiore a lire dieci milioni, ma non a lire cento milioni, può essere tra l'altro un albergatore, uno spedizioniere o il venditore della merce. Sui moduli valutari deve essere indicato il nominativo del non residente con l'indirizzo della sua dimora italiana e gli estremi del suo passaporto o di altro documento di identità personale, valido ai fini dell'ingresso nel territorio nazionale, nonchè il valore della merce.

Qualora il valore delle merci ecceda in misura contenuta il limite di lire dieci milioni, le dogane possono consentirne ugualmente l'esportazione senza presentazione in dogana di modulo valutario.

Si precisa che gli oggetti d'arte e di antichità di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico non sono ammessi alla esportazione agevolata.

Art. 26.

Merci introdotte in deposito doganale

Ai fini valutari costituisce importazione l'introduzione in deposito o magazzino doganale, qualificata dalla relativa destinazione, delle seguenti merci:

1) distillati vari classificabili sotto le voci 22.09b, 29.04, 29.05 della tariffa doganale, nonchè acquavite di vino (distillato di vino, brandy, cognac, armagnac), acquavite di vinaccia (distillato di vinaccia), rhum o rum (tafià, distillato o acquavite di canna), whisky, acquavite di ciliegia (o kirsch), acquavite di pesca, di albicocca, di prugna, di mele o di pere, vodka, distillato di ginepro steinhager, con vincolo all'importazione;

2) liquori con vincolo all'importazione;

3) alcool, zucchero, esteri o altre materie prime, introdotte in cantine vigilate — istituite in punti franchi — per la fabbricazione di prodotti, con vincolo alla rispedizione all'estero o a provviste di bordo;

4) caffè, tè, mate, pepe, e pimenti, vaniglia, cannella e fiori di cinnamomo, garofani, noci moscate, macis, amomi e cardamomi, zafferano, zenzero ed altre spezie e droghe n.n., cacao in grani, bucce e pellicole di cacao, cacao in massa o in pani, cacao infranto o in polvere, con vincolo all'importazione;

5) prodotti petroliferi, con vincolo all'importazione o all'imbarco per provviste di bordo su natanti nazionali compresi i motopescherecci;

6) benzolo, toluolo, monostirolo, alcool butilico, tetramero di propilene, alcool isodelico, alcool isottilico, alcool duetilesilico, etilbenzolo, xilolo, eptano, nonchè antifreeze, kerofluid, sultex, cooltex, crater, con vincolo all'importazione;

7) merci con vincolo a provviste di bordo giacenti nei punti franchi e nei depositi franchi;

8) pesce fresco o conservato introdotto in magazzini frigoriferi per la conservazione con vincolo all'importazione.

L'introduzione in deposito doganale delle merci sopra elencate deve avvenire con presentazione di modulo valutario sottoposto a visto preventivo di banca abilitata con o senza impegno di regolamento valutario ovvero senza presentazione di modulo valutario, quando le merci introdotte siano state acquistate da bunkeratori, provveditori o transitari con disponibilità di conto autorizzato.

L'estrazione delle merci sopraelencate: *a*) per l'immissione al consumo interno non comporta riflessi valutari, ma deve essere autorizzata dal Ministero del commercio con l'estero quando si tratti di merci prodotte in cantine vigilate con vincolo alla rispedizione all'estero; *b*) per forniture a navi e aerei nazionali o esteri deve avvenire con le modalità prescritte dalle disposizioni di attuazione dell'art. 24 del decreto; *c*) per la rispedizione all'estero deve essere autorizzata dal Ministero del commercio con l'estero, fatta eccezione per le merci prodotte in cantine vigilate con vincolo alla rispedizione all'estero, e deve essere effettuata con le modalità valutarie prescritte per le esportazioni in genere.

Art. 29.

Operazioni commerciali dei residenti nei comuni di Campione d'Italia e Livigno

Si precisa che le operazioni commerciali tra residenti nel comune di Livigno e residenti nel restante territorio della Repubblica italiana sono effettuate senza presentazione in dogana di modulo valutario e sono regolate in lire interne.

Il residente nel comune di Livigno, che intenda effettuare un'importazione di merci estere, qualunque sia il suo valore,

attraverso i valichi di Ponte del Gallo o di Forcola di Livigno, deve presentare alla banca abilitata domanda di assegnazione di valuta, corredata da fattura pro-forma in quadruplice copia, in calce alla quale deve apporre la dichiarazione di veridicità del prezzo.

La banca controfirma la domanda e invalida la fattura, provvedendo poi ad inviare la domanda e tre copie della fattura pro-forma alla commissione presieduta dal rappresentante della filiale di Sondrio della Banca d'Italia, per il relativo esame. Se l'autorizzazione all'assegnazione di valuta viene concessa, la commissione trattiene una copia della fattura e restituisce alla banca le altre due, dopo avervi apposto gli estremi della autorizzazione stessa. La banca trattiene una di tali copie della fattura, consegna l'altra all'operatore e dà corso all'assegnazione di valuta.

L'operatore produce la fattura con gli estremi dell'autorizzazione ai militari della Guardia di finanza in servizio ai valichi di Forcola di Livigno o di Ponte del Gallo, che vi registrano, apponendo la data, il passaggio della merce ad essa relativa. La Guardia di finanza restituisce periodicamente le fatture alla commissione sopraindicata, che effettua il riscontro tra le autorizzazioni da essa rilasciate e le importazioni registrate, trasmettendo le fatture alle banche assegnatarie, che devono segnalare eventuali violazioni all'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 31.

Importazioni di oro greggio da destinare ad usi industriali

1) *Rilascio delle autorizzazioni.*

Per l'approvvigionamento di oro greggio in lingotti standard, contenenti oro fino per un peso minimo di kg 10,850 ed un massimo di kg 13.375, le imprese residenti, esercenti attività che implicano l'impiego dell'oro quale materia prima, devono rivolgere, direttamente o per il tramite di una banca abilitata, richiesta di autorizzazione al Ministero del commercio con l'estero (Direzione generale delle valute) e al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) trasmettendone copia per conoscenza all'Ufficio italiano dei cambi. In dette richieste le imprese richiedenti devono precisare il loro fabbisogno trimestrale di metallo e devono impegnarsi a destinare l'oro, acquistato a fronte delle autorizzazioni, esclusivamente ad uso industriale, intendendosi per tale la trasformazione del metallo greggio in prodotto finito o semilavorato. Ai fini delle presenti disposizioni non è considerato uso industriale la trasformazione dei lingotti standard in ligotti di taglio inferiore con titolo equivalente.

Le autorizzazioni, che sono rilasciate dal Ministero del commercio con l'estero ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 23 marzo 1968, vengono notificate dall'Ufficio italiano dei cambi alle imprese assegnatarie con il modulo mod. OC/460 di cui all'allegato 3/A alla presente circolare. Tale modulo deve essere restituito all'Ufficio italiano dei cambi entro 30 giorni dalla scadenza del termine di utilizzazione delle autorizzazioni stesse, unitamente alla dichiarazione di utilizzo di cui al successivo paragrafo 5.

2) *Modalità di acquisto e contestuale cessione alle imprese assegnatarie.*

La banca prescelta dalla impresa procede all'acquisto a pronti sul mercato estero dei lingotti d'oro commissionati dopo aver preso visione della notifica di autorizzazione (mod. OC/460).

Contestualmente all'acquisto all'estero la banca effettua la cessione dell'oro all'impresa con le modalità previste dall'art. 3 del decreto ministeriale 23 marzo 1968, provvedendo a:

a) annotare negli appositi spazi a tergo della notifica di autorizzazione (mod. OC 460) il quantititativo dei lingotti ceduti e la relativa data;

b) comunicare all'Ufficio italiano dei cambi a mezzo telex, nel quale avrà cura di riportare il codice banca e il codice piazza, le cessioni effettuate, indicando per ciascuna di esse, la denominazione dell'impresa, il numero della notifica di autorizzazione, il numero dei lingotti ceduti, il peso complessivo in grammi, il prezzo unitario, l'importo totale dell'acquisto, secondo lo schema di cui all'allegato 3/B alla presente circolare. Tale comunicazione deve essere trasmessa l'ultimo giorno lavorativo della settimana nella quale sono state effettuate le cessioni oggetto della comunicazione.

3) *Importazione dell'oro acquistato.*

a) Importazione per acquisto a fermo.

L'importazione dell'oro viene effettuata dalla banca. Per ogni quantitativo da importare deve essere esibito in dogana un modulo valutario intestato alla banca acquirente.

b) Importazione efettuata dalle banche per costituzione del conto deposito.

L'importazione da parte delle banche di oro greggio in lingotti standard da immettere in conto deposito deve essere autorizzata dal Ministero del commercio con l'estero e dal Ministero del tesoro. In tale autorizzazione, da richiedersi per il tramite dell'Ufficio italiano dei cambi, viene indicato il numero massimo dei lingotti che possono essere costituiti in deposito; nei limiti di tale quantitativo, le banche autorizzate possono procedere di iniziativa ad integrare la consistenza del conto mediante una o più importazioni. Il movimento del conto deve formare oggetto di segnalazione trimestrale da trasmettere all'Ufficio italiano dei cambi, compilata secondo lo schema di cui all'allegato 3/C alla presente circolare, con riferimento alla consistenza del conto stesso alla data dell'ultimo giorno di ogni trimestre solare. Tale segnalazione deve essere trasmessa entro il 10 aprile, il 10 luglio, il 10 ottobre e il 10 gennaio, rispettivamente per il primo, secondo, terzo e quarto trimestre solare di ciascun anno.

4) *Cessione a terzi di oro greggio da parte delle imprese assegnatarie.*

È consentito alle imprese assegnatarie di cedere a terzi, sotto la propria responsabilità, l'oro greggio acquistato, sempreché venga utilizzato dai cessionari esclusivamente per uso industriale.

Le imprese assegnatarie possono procedere alla vendita del metallo solo dopo aver riscontrato che i cessionari abbiano quei requisiti di serietà e capacità che lascino ragionevolmente ritenere il quantitativo di oro richiesto compatibile con le loro possibilità operative. Inoltre, le imprese assegnatarie, all'atto della prima cessione, devono farsi consegnare dai cessionari il relativo certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o copia della licenza di pubblica sicurezza, che devono essere aggiornati e conservati agli atti, dai quali risulti che si tratta di imprese esercenti attività che implica l'impiego dell'oro come materia prima; tale consegna deve essere ripetuta con cadenza annuale.

I cessionari non possono a loro volta cedere, allo stato greggio, l'oro acquistato dagli assegnatari, essendo essi facoltizzati soltanto a lavorarlo in proprio o ad affidarlo in conto lavorazione ad altro laboratorio o industria per ottenere prodotti finiti o semilavorati. Pertanto, all'atto della consegna del metallo, i cessionari devono sottoscrivere in calce o a tergo delle relative fatture emesse dalle imprese cedenti, ovvero — in caso di fatturazione differita — in calce o a tergo dei relativi documenti di accompagnamento, una dichiarazione redatta, a seconda dei casi, nei seguenti termini:

«Sotto la mia responsabilità dichiaro che l'oro greggio di cui alla presente fattura (o al presente documento di accompagnamento) non sarà ceduto a terzi allo stato greggio, ma verrà immediatamente immesso in lavorazione presso il mio laboratorio».

oppure.

«Sotto la mia responsabilità dichiaro che l'oro greggio di cui alla presente fattura (o al presente documento di accompagnamento) non sarà ceduto a terzi allo stato greggio, ma verrà immediatamente consegnato alla impresa . . . (denominazione e indirizzo) . . . in conto lavorazione come da bolle di consegna di carico e scarico della cui conservazione mi reputo responsabile per ogni controllo dei competenti organi valutari»

Le cessioni a terzi di oro greggio devono essere notificate all'Ufficio italiano dei cambi dalle imprese cedenti (assegnatarie) con le modalità di cui al successivo paragrafo 5. Le imprese assegnatarie di oro greggio e gli eventuali loro cessionari devono essere in grado, in sede di accertamenti, di dimostrare il regolare utilizzo dell'oro acquistato.

5) *Termini per la presentazione delle richieste di autorizzazioni.*

Le imprese interessate devono far pervenire le richieste di autorizzazione entro il 10 dicembre, il 10 marzo, il 10 giugno e il 10 settembre, rispettivamente per il primo, secondo, terzo e quarto trimestre solare di ciascun anno. La copia di tali richieste deve essere inviata all'Ufficio italiano dei cambi.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di utilizzazione delle autorizzazioni, le imprese assegnatarie devono inviare all'Ufficio italiano dei cambi una dichiarazione di utilizzo delle assegnazioni, conforme a quella di cui all'allegato 3/D alla presente circolare, che deve essere riferita al trimestre trascorso e corredata del mod. OC 460 relativo allo stesso periodo.

Per le cessioni di oro greggio a terzi, le imprese assegnatarie devono trasmettere all'Ufficio italiano dei cambi un elenco delle imprese alle quali hanno ceduto l'oro con l'indicazione, per ciascuna di esse, del numero delle cessioni e del quantitativo complessivo di metallo ceduto. Tale elenco deve essere trasmesso entro il 31 luglio ed entro il 31 gennaio di ciascun anno, rispettivamente per le cessioni effettuate nel primo e nel secondo semestre solare dell'anno di riferimento.

Inoltre, annualmente, all'atto della prima richiesta di assegnazione le imprese assegnatarie devono far pervenire all'Ufficio italiano dei cambi, in allegato alla richiesta medesima, il proprio certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o copia della licenza di pubblica sicurezza aggiornati, da cui risulti l'abilitazione ad utilizzare l'oro greggio per gli usi consentiti.

6) *Disposizioni comuni.*

Il mancato adempimento degli obblighi innanzi riportati può comportare un ritardo nell'invio delle notifiche di avvenuta autorizzazione, salvo l'applicazione delle sanzioni amministrative ove il fatto costituisca violazione della normativa valutaria vigente.

Nella compilazione delle segnalazioni da inoltrare all'Ufficio italiano dei cambi, il quantitativo del metallo deve essere espresso in grammi di oro fino. L'elenco semestrale delle imprese cessionarie deve essere redatto in ordine alfabetico e per ciascuna di esse deve essere indicato il codice fiscale.

Le imprese assegnatarie devono comunque indicare il proprio numero di codice fiscale in qualsiasi istanza inoltrata agli organi competenti in materia di importazione di oro greggio e nelle segnalazioni periodiche da inoltrare all'Ufficio italiano dei cambi.

Le segnalazioni previste nei paragrafi precedenti devono essere trasmesse al Servizio operazioni in cambi dell'Ufficio italiano dei cambi. L'Ufficio italiano dei cambi autorizza le deroghe alle disposizioni contenute nei precedenti paragrafi.

Art. 32.

Condizioni per l'effettuazione delle operazioni di transito

1) *Operazioni di transito perfezionate con l'intervento di un solo operatore residente.*

a) Operazioni di transitario abituale

Il regolamento valutario delle operazioni della specie poste in essere da transitario abituale deve avvenire attraverso i conti autorizzati secondo quanto previsto dagli artt. 30 e seguenti del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e dalle relative disposizioni di attuazione.

Si precisa che l'utilizzo delle disponibilità accreditate sui conti autorizzati è consentito anche per l'acquisto di merci la cui destinazione finale non risulti nota all'atto dell'esborso.

b) Operazioni di transitario occasionale

Il regolamento valutario delle operazioni della specie poste in essere da transitario occasionale deve essere effettuato:

ove l'introito preceda l'esborso, con valuta derivante dalla vendita all'estero ed accreditata in conto di attesa commercio di transito;

ove l'esborso preceda l'introito, con valuta derivante da finanziamento di banca abilitata ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e dalle relative disposizioni di attuazione.

2) *Operazioni di transito perfezionate con l'intervento di due o più operatori residenti.*

Il regolamento in valuta estera tra residenti intervenuti nelle operazioni della specie deve essere effettuato con le modalità di seguito specificate.

a) Transitario abituale vende ad altro transitario abituale.

Il regolamento deve essere effettuato con disponibilità di conto autorizzato.

b) Transitario abituale vende a transitario occasionale.

Il regolamento deve essere effettuato in valuta di conto valutario proveniente da conto di attesa commercio di transito, qualora sia già pervenuto il ricavo della rivendita all'estero, ovvero da finanziamento bancario, qualora detto ricavo non sia ancora pervenuto. L'accreditamento della valuta nel conto autorizzato del transitario abituale deve avvenire nei limiti dell'importo effettivamente pagato o da pagare in favore dell'estero con conseguente immediata cessione della valuta eccedente il predetto importo.

c) Transitario occasionale vende a transitario abituale.

Il regolamento deve essere effettuato con disponibilità di conto autorizzato che dovranno essere utilizzate, nel caso in cui il regolamento a favore dell'estero sia già stato effettuato, per l'estinzione del relativo finanziamento obbligatorio ovvero, nel caso in cui il regolamento non abbia avuto ancora luogo, per l'accreditamento in conto di attesa commercio di transito ai fini del successivo regolamento a favore di non residente.

d) Transitario occasionale vende ad altro transitario occasionale.

Il regolamento deve essere effettuato con disponibilità accreditate in conto di attesa commercio di transito, qualora sia già

pervenuto il ricavo della rivendita all'estero, ovvero con valuta derivante da finanziamento bancario, qualora detto ricavo non sia ancora pervenuto. Il transitario cedente deve destinare la valuta ricevuta dal cessionario ad estinzione del finanziamento obbligatorio precedentemenre acceso, qualora abbia già provveduto al regolamento a favore di non residente, ovvero all'accreditamento in conto di attesa commercio di transito ai fini del successivo regolamento a favore di non residente. Resta ferma la facoltà per il cedente di girare il finanziamento, a suo tempo acceso, a favore del cessionario ai sensi di quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione dell'art. 14 del decreto ministeriale 12 marzo 1981; anche in tal caso il finanziamento deve essere estinto con la valuta derivante dal ricavo della rivendita all'estero.

3) *Merci a licenza ammesse ad operazioni di transito.*

Le operazioni di transito — aventi per oggetto le merci di seguito indicate, considerate a licenza ai fini dell'esportazione — possono essere effettuate senza necessità di autorizzazione valutaria particolare in relazione a quanto prescritto al punto 1) dell'art. 32 del decreto:

pelli e cuoio - cap. 41 tabella Esport

pelli da pellicceria e loro lavori - cap. 43 tabella Esport

legno, carbone di legna e lavori in legno - cap. 44 tabella Esport

materie occorrenti per la fabbricazione della carta - cap. 47 tabella Esport.

4) *Rispedizione di merci in transito di proprietà di non residenti.*

Si precisa che le rispedizioni di merci in transito per l'Italia di proprietà di non residenti — che non comportano ovviamente movimenti a valere sulla gestione valutaria italiana — sono effettuate senza presentazione in dogana di alcun documento valutario.

5) *Acquisto in transito di beni destinati a lavori e/o forniture all'estero a favore di non residenti ovvero strumentali all'esecuzione di lavori italiani all'estero.*

Le operazioni di transito effettuate da residenti, consistenti in acquisti di merci all'estero per integrare lavori e/o forniture a favore di non residenti con regolamento oltre i termini autorizzati in via generale, possono essere regolate, per quanto concerne la rivendita, nell'ambito dei lavori e/o delle forniture, semprechè tali operazioni di transito siano espressamente previste nelle autorizzazioni rilasciate dagli organi valutari per l'esecuzione dei lavori e/o delle forniture medesime.

Le operazioni di transito di cui al precedente comma, che servano ad integrare lavori e/o forniture a favore di non residenti con regolamento entro i termini autorizzati in via generale, possono essere regolate nell'ambito dei lavori e/o delle forniture, qualora il valore delle merci acquistate in transito sia contenuto entro il limite del 20% del valore complessivo dei lavori e/o delle forniture: oltre tale limite le operazioni devono essere autorizzate dal Ministero del commercio con l'estero.

Le operazioni di transito, consistenti nell'acquisto all'estero di beni strumentali all'esecuzione di lavori e/o di forniture a favore di non residenti, possono essere effettuate da residenti, semprechè il relativo esborso, eseguito con valuta derivante da finanziamento in base all'art. 14 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, sia tenuto in evidenza dalla banca intervenuta per tutta la durata dell'operazione principale in attesa del rediconto finale, dal quale possa rilevarsi la destinazione definitiva dei beni in questione (reimportazione, rivendita in loco, distruzione, abbandono ecc.). Qualora l'operazione principale sia sottoposta ad autorizzazione particolare, gli acquisti in questione debbono essere espressamente previsti da detta autorizzazione.

Si precisa che le operazioni di transito di cui ai commi precedenti sono consentite anche quando l'operatore residente è soggetto diverso dall'esecutore dei lavori e/o delle forniture.

6) *Operazioni di transito sottoposte ad autorizzazione particolare.*

Le banche agenti — prima di inviare le richieste di autorizzazione concernenti operazioni di transito alla rappresentanza dell'Ufficio italiano dei cambi presso la filiale della Banca d'Italia competente ex art. 32, ultimo comma, del decreto — devono esaminare, al fine di verificarne l'autenticità e la veridicità, la documentazione esibita dai richiedenti, che deve poi essere conservata agli atti delle banche stesse. Queste ultime devono inviare alla Banca d'Italia, insieme alle richieste di autorizzazione, una propria dichiarazione attestante la regolarità delle operazioni oggetto delle richieste e, quando esse riguardino prodotti petroliferi o derivati dal petrolio, anche l'inesistenza di vincoli di destinazione al consumo in Italia di tali merci, imposti dal venditore originario o dai suoi aventi causa. La Banca d'Italia, sulla base di quanto ricevuto, valuta l'opportunità di rilasciare o meno l'autorizzazione richiesta.

Nelle domande di autorizzazione dirette al Ministero del commercio con l'estero, relative ad operazioni di transito aventi per oggetto prodotti petroliferi o derivati dal petrolio, l'operatore deve rilasciare le seguenti dichiarazioni:

«*Dichiaro sotto la mia personale responsabilità che il primo venditore, ovvero il Governo del paese di origine o impresa da esso controllata, non ha vincolato il carico, per il quale viene chiesta l'autorizzazione all'effettuazione dell'operazione di transito, all'uso e al consumo in Italia. Ciò dichiaro dopo aver accertato che il mio dante causa non residente ha acquistato il carico libero dai vincoli sopraindicati. Dichiaro altresì che l'operazione per cui chiedo l'autorizzazione non incide sull'osservanza degli impegni cui questa impresa petrolifera è tenuta verso altre pubbliche amministrazioni*».

7) *Disposizioni particolari.*

Si precisa che l'obbligo del finanziamento richiamato nei precedenti paragrafi sussiste nelle sole ipotesi in cui il valore del regolamento sia superiore al limite di esenzione previsto dall'art. 14 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modificazioni.

L'operatore ha facoltà di ricorrere al mercato dei conti valutari, quando egli intenda effettuare regolamenti di importo inferiore al limite indicato nel comma precedente o abbia negoziato il ricavato delle rivendita, anziché accreditarlo in conto di attesa commercio di transito.

Art. 33.

Altre operazioni su merci estere

1) *Importazione di merci destinate al transito.*

L'importazione di merci originariamente destinate al transito deve avvenire con l'osservanza delle disposizioni prescritte in materia di importazioni, sempreché non concerna merci che nei magazzini del deposito o punto franco abbiano subito una trasformazione industriale tale da rendere impossibile o difficile l'accertamento della loro origine.

Il regolamento in valuta estera tra residenti, nell'ipotesi in cui la trasformazione in importazione venga effettuata da soggetto diverso dall'originario acquirente, deve essere effettuato con valuta di conto valutario o, qualora ne ricorrano i presupposti, con valuta derivante da finanziamento obbligatorio ex art. 14 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e relative disposizioni di attuazione, nel caso in cui l'importazione non abbia ancora avuto

luogo. Il cedente, se transitario abituale, deve accreditare la valuta nel conto autorizzato nei limiti dell'importo effettivamente pagato o da pagare in favore di non residente, con conseguente immediata cessione della valuta eccedente il predetto importo; il cedente, se transitario occasionale, deve utilizzare la valuta per l'estinzione del finanziamento obbligatorio a suo tempo acceso ovvero per l'accreditamento della stessa in conto di attesa commercio di transito ai fini del successivo regolamento a favore di non residente.

La trasformazione in importazione, effettuata in proprio dall'originario transitario occasionale, non comporta particolari riflessi valutari, mentre quella effettuata dal transitario abituale, che abbia utilizzato disponibilità di conto autorizzato, abilita questi, ad avvenuta importazione, ad acquistare valuta estera sul mercato per reintegrare il conto stesso.

Ai fini dell'assolvimento dell'impegno valutario nei termini previsti dall'art. 12 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modificazioni deve aversi riguardo alla data di pagamento a favore dell'estero ovvero del residente originario acquirente, che sia stato effettuato con valuta estera acquisita sul mercato dei conti valutari.

L'importazione della merce ha luogo su presentazione di modulo valutario — annotato con il dettaglio di tutti gli elementi utili all'individuazione dell'operazione — intestato al cessionario ed emesso per il valore espresso nella fattura di rivendita, che deve essere prodotta in dogana unitamente al modulo stesso.

2) *Destinazione al transito di merci acquistate per l'importazione.*

La destinazione al transito di merci originariamente acquistate per l'importazione deve essere perfezionata con l'osservanza delle disposizioni per le operazioni di transito ed in particolare, a seconda dei casi, dei punti *c)* e *d)* del paragrafo 2) delle disposizioni di attuazione dell'art. 32 del decreto, allorché il perfezionamento dell'operazione avviene da parte di soggetto diverso dall'originario acquirente.

3) *Vendita di merci estere tra residenti.*

Le disposizioni di cui al precedente paragrafo 1) si applicano, con gli opportuni adattamenti, anche alle ipotesi in cui l'importazione venga perfezionata da soggetto residente, che sia cessionario di merci estere acquistate da altro residente per l'importazione, sempreché il regolamento delle operazioni tra residenti avvenga in valuta estera.

Art. 34.

Adempimenti delle banche abilitate

Quando la dogana richiede l'esibizione di particolari documenti in relazione alla natura della merce oggetto dell'operazione di transito ovvero quando l'operazione consiste nel transito indiretto da depositi doganali, l'operatore è tenuto ad esibire in dogana apposita attestazione bancaria relativa alla regolarità valutaria dell'operazione. Detta attestazione deve essere rilasciata dalla banca detentrice del conto autorizzato, se concerne operazione di transito posta in essere da transitario abituale, ovvero dalla banca intervenuta nell'operazione di transito, qualora questa sia posta in essere da transitario occasionale.

Il direttore: MONTERASTELLI

ALLEGATO 1

Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale valute
ROMA

1) RICHIESTA DI — AFFIDAMENTO ☐ AUTORIZZAZIONE ☐
2) IMPRESA RICHIEDENTE
3) N.RO POS. MECCANOGRAFICA
4) N.RO CODICE FISCALE
5) PAESE DI DESTINAZIONE
6) NOME E NATURA DEL COMMITTENTE
(precisare se pubblico o privato) ....
7) APPALTO O FORNITURA
(indicare l'oggetto del contratto, nonché il settore merceologico e la voce doganale delle merci da esportare)

	In lire di conto estero o valuta di conto valutario	In valuta locale

8) VALORE DELL'OPERAZIONE
9) PAGAMENTI TRASFERIBILI IN ITALIA
10) CONDIZIONI DI REGOLAMENTO
— in via anticipata .... %
— durante il periodo di esecuzione del contratto .... %
— alla spedizione, consegna, ecc. .... %
— all'accettazione, al collaudo, ecc. .... %
— in via dilazionata .... %
11) MODALITÀ DI REGOLAMENTO DELLA QUOTA DILAZIONATA

12) TASSO D'INTERESSE CONTRATTUALE

13) GARANZIE PRESTATE PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DILAZIONATA

pubbliche ☐ bancarie ☐ da privati ☐

14) EPOCA PREVISTA PER LA CONSEGNA DELLE MERCI O PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
15) EVENTUALE QUOTA DI BENI STRUMENTALI DA INVIARE ALL'ESTERO IN REGIME DI ESPORTAZIONE DEFINITIVA O DI ESPORTAZIONE TEMPORANEA .... %
.... %
16) EVENTUALE QUOTA DI BENI DI CONSUMO DA INVIARE ALL'ESTERO IN REGIME DI ESPORTAZIONE DEFINITIVA .... %

17) EVENTUALE INCLUSIONE NELL'APPALTO O FORNITURA DI MERCI ESTERE
(Indicare la percentuale sul valore complessivo del contratto; la natura delle merci e la loro origine e provenienza; se nazionalizzate o inviate in transito)

18) EVENTUALI ONERI DA SOSTENERE A DESTINO PER LA ESECUZIONE DEL CONTRATTO
(Indicare la causale e la percentuale di questi oneri sul valore complessivo del contratto)

19) EVENTUALI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI E/O RICHIESTE CHE COMPORTINO L'EMISSIONE DI PROVVEDIMENTI VALUTARI IN RELAZIONE ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ....

20) BANCA ABILITATA

21) DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

La sottoscritta impresa dichiara che le indicazioni sopra riportate sono corrispondenti a verità e che non è stata omessa o alterata alcuna circostanza in rapporto al formulario che precede.

(timbro e firma)

ALLEGATO 2

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI VALUTARI

Voci dei moduli	Istruzioni per la compilazione
CODICE BANCA	È il codice generale delle aziende di credito attribuito alla banca abilitata che provvede alla stampa del modulo. L'identico codice, previsto nella parte del modulo riservato alla banca, corrisponde invece a quello della banca abilitata che appone il visto sul modulo.
OPERATORE	Devono essere individuati in modo preciso e completo: il cognome e nome, ovvero la denominazione o ragione sociale, e l'indirizzo senza omissioni o abbreviazioni che non figurino anche nella denominazione o ragione sociale; il numero di posizione meccanografica assegnato all'operatore abituale dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato competente per territorio. Qualora l'operatore occasionale richieda frequentemente moduli valutari, deve essere invitato a farsi assegnare il predetto numero di posizione meccanografica; il codice fiscale dell'operatore. Nel caso di importazioni ed esportazioni di merci a groupage l'intestazione del modulo deve avvenire con le modalità all'uopo previste (cfr. *disposizioni di attuazione* dell'art. 10 del decreto). Nei casi ex art. 10 del decreto e relative *disposizioni* di attuazione deve essere indicato il soggetto non residente, facendo espresso riferimento all'articolo di cui sopra ed omettendo l'indicazione del codice fiscale e del numero di posizione meccanografica. Qualora l'operazione sia effettuata da soggetto residente in San Marino, devono essere omesse le indicazioni relative al codice fiscale ed al numero di posizione meccanografica, aggiungendo invece la dizione «San Marino».
DEFINITIVA IN TEMPORANEA	Barrare la casella «in definitiva» in caso di importazioni ed esportazioni a fermo, senza impegno di regolamento valutario, in conto deposito, in conto commissione, importazioni temporanee in proprio, reimportazioni di merci nazionali o nazionalizzate lavorate all'estero, riesportazioni di merci estere lavorate in Italia, reimportazioni e riesportazioni, introduzione di merci con vincolo all'importazione estrazioni delle predette merci dai depositi doganali, ecc.... Barrare la casella «in temporanea» in caso di importazioni e esportazioni per lavorazione, per noleggio e per traffico internazionale.
PER (tipo dell'operazione)	Indicare a seconda dei casi: importazioni/esportazioni a fermo; trasformazione in definitiva di operazioni temporanee non assistite all'origine da modulo valutario: importazioni/esportazioni in conto deposito; importazioni/esportazioni in conto commissione; reimportazioni/riesportazioni; esportazioni agevolate per turisti; esportazioni/importazioni verso e da Campione d'Italia; importazioni d'oro definitive o per prestiti d'uso; donazioni; esportazioni di beni di soccorso; eredità e legati; investimenti esteri in Italia ai sensi della legge 7 febbraio 1956 n. 43; riparazioni e sostituzioni a carico o a favore di residenti; importazioni di natanti ai sensi della legge 11 febbraio 1971 n. 50; investimenti italiani all'estero; merci acquistate in Italia da imprese non residenti per lavori in zone extraterritoriali; esportazioni di beni strumentali e di consumo necessari all'esecuzione di lavori italiani all'estero; scorte di generi alimentari presso scali aerei in territorio estero; provviste di bordo per navi nazionali e dotazioni di bordo per navi di nazionalità italiana in porti esteri;

altre importazioni/esportazioni senza impegno di regolamento valutario;
introduzione di merci in deposito doganale con vincolo all'importazione;
estrazione di merci da deposito doganale per vendita all'estero o per provviste di bordo su navi ed aerei esteri

compensazione privata:
importazioni ed esportazioni di merci per compensi di lavorazione;
importazioni temporanee in proprio;
importazioni temporanee per lavorazioni per conto di non residenti;
importazioni temporanee per noleggio;
importazioni temporanee per traffico internazionale;
esportazioni temporanee per lavorazioni per conto di non residenti;
esportazioni temporanee per noleggio;
esportazioni temporanee per traffico internazionale;
altre operazioni.

CON PAGAMENTO

Per le importazioni, a seconda dei casi:
«anticipato» se il pagamento a favore dell'esportatore non residente è stato effettuato prima dell'importazione della merce;
«anticipato contro documenti» se il pagamento a favore dell'esportatore non residente viene effettuato, a fronte di consegna di documenti rappresentativi della merce, prima della sua importazione;
«posticipato» se il pagamento a favore dell'esportatore non residente viene effettuato dopo l'importazione della merce;
«contro assegno» per spedizioni dall'estero contro assegno;

Per le esportazioni, a seconda dei casi:
«anticipato» se il regolamento a favore dell'esportatore residente avviene prima dell'esportazione;
«posticipato contro documenti» se il regolamento a favore dell'esportatore residente viene effettuato, a fronte di consegna di documenti rappresentativi della merce, dopo la sua esportazione;
«posticipato» se il regolamento a favore dell'esportatore residente avviene dopo l'esportazione della merce;
«contro assegno» per spedizioni all'estero contro assegno.

E annullato con tratteggio lo spazio relativo al pagamento quando trattasi di esportazioni o importazioni temporanee o definitive senza impegno di regolamento valutario.

SCADENZA IMPEGNO CONTRATTUALE

Devono essere indicati il mese (qualificato dal numero progressivo da 1 a 12 corrispondente a ciascun mese solare) e l'anno di scadenza dell'obbligazione contrattuale stabiliti dalle parti. Quando il regolamento è convenuto in contratto con riferimento ad evento di data ancora incerta (ad es.: «a tre mesi arrivo merce»), devono essere indicati il mese e l'anno dedotti con la maggiore possibile approssimazione da altri elementi che caratterizzano l'operazione.

IN BASE A

Deve essere indicato soltanto il provvedimento valutario particolare eventualmente prescritto, omettendo, pertanto, di indicare eventuali provvedimenti di natura non valutaria necessari per l'esecuzione doganale dell'operazione.

TERMINE DI UTILIZZAZIONE

Qualora il provvedimento valutario particolare non indichi alcun termine specifico per la sua utilizzazione, quest'ultimo è fissato a sei mesi dalla data del rilascio del provvedimento stesso.

DA
(mod. A-Import)

Deve essere indicato il paese di provenienza della merce oppure
per le importazioni da Campione d'Italia, "Campione d'Italia";
per le importazioni di merci originariamente destinate al transito ed importate da altro residente cessionario, "Italia, merci ex transito";
per le importazioni di merci cedute allo stato estero "Italia, cessione di merci estere".

VERSO
(mod. A-Export)

Deve essere indicato il paese di destinazione della merce oppure "Campione d'Italia" per le esportazioni di merci verso Campione d'Italia.

SOGGETTO MITTENTE DELLA MERCE
(mod. A-Import)

Devono essere indicati il nome e cognome ovvero la denominazione o ragione sociale senza omissioni o abbreviazioni che non figurino nella stessa denominazione o ragione sociale oppure
nel caso di importazioni a groupage, "diversi, come da distinta (o distinte) di carico";
nel caso di importazioni di merci originariamente destinate al transito, nome e residenza del transitario residente cedente;
nel caso di cessione di merci estere, nome e residenza del cedente residente.

SOGGETTO DESTINATARIO DELLA MERCE (mod. A-Export)

Devono essere indicati il nome e cognome ovvero la denominazione o ragione sociale senza omissioni o abbreviazioni che non figurino nella stessa denominazione o ragione sociale oppure nel caso di esportazioni a groupage di fiori freschi "diversi, come da distinta (o distinte) di carico".

PAESE CREDITORE (mod. A-Import)

Deve essere indicato il paese a favore del quale è effettuato il regolamento oppure

per le importazioni per lavorazione per conto, quello del committente non residente;

per le reimportazioni di merci nazionali o nazionalizzate inviate all'estero per la lavorazione, quello della impresa non residente che ha eseguito la lavorazione;

per le importazioni di merci originariamente destinate al transito ed importate da soggetto residente cessionario, "transitario Italia";

per le importazioni da Campione d'Italia, "Campione d'Italia";

per le cessioni di merci estere "cedente Italia".

L'indicazione del paese creditore deve essere omessa e l'apposito spazio annullato con tratteggio sui moduli relativi ad importazioni senza impegno di regolamento valutario.

PAESE DEBITORE (mod. A-Export)

Deve essere indicato il paese dal quale perviene il regolamento oppure

per le esportazioni per lavorazione per conto, quello della impresa non residente che esegue la lavorazione;

per le riesportazioni di prodotti ottenuti dalla lavorazione per conto, quello del committente estero;

per le esportazioni verso Campione d'Italia, "Campione d'Italia".

L'indicazione del paese debitore deve essere omessa e l'apposito spazio annullato con tratteggio sui moduli relativi ad esportazioni senza impegno di regolamento valutario.

SOGGETTO CREDITORE (mod. A-Import) o SOGGETTO DEBITORE (mod. A-Export)

Deve essere indicato il cognome e nome ovvero la denominazione o ragione sociale senza omissioni o abbreviazioni che non figurino nella stessa denominazione o ragione sociale del non residente

oppure

nel caso di cessione di merci estere ovvero di importazione, da parte di terzo residente cessionario, di merci originariamente destinate al transito, il cognome e nome ovvero la denominazione o ragione sociale del cedente residente.

LA SEGUENTE MERCE

Deve essere indicata in lingua italiana e possibilmente nella terminologia della tariffa generale dei dazi doganali di importazione, con precisazione del numero di riferimento della tariffa doganale (nell'apposito spazio). Nel caso di merci varie, queste devono essere descritte e qualificate distintamente, così come distintamente devono essere esposti i quantitativi, i prezzi e gli importi parziali corrispondenti. Quando lo spazio riservato alla descrizione delle merci, per la molteplicità di esse, risulti insufficiente, può farsi uso di un foglio annesso con tracciato rispondente allo scopo; in tal caso, sul modulo valutario deve farsi richiamo all'allegato che, firmato dall'operatore e dalla banca in caso di visto preventivo, è successivamente vistato anche dalla dogana.

Nelle reimportazioni e riesportazioni di merci lavorate per conto devono essere indicate la quantità e la qualità del prodotto ottenuto dalla lavorazione e non la quantità e qualità delle merci grezze sottoposte a lavorazione, sebbene, come prescritto alla voce "fatturazione", il valore da indicare sui moduli sia quello delle merci grezze a suo tempo importate o esportate per la lavorazione.

QUANTITÀ

Deve essere sempre espressa in chilogrammi, in litri o in metri (oppure nei loro multipli o sottomultipli), salvo che essa, nella tariffa doganale, non sia considerata in numero di capi o in altra misura. In ogni caso i dati relativi alla quantità della merce devono essere trascritti in lingua italiana ed espressi secondo il sistema metrico decimale.

PAESE DI ORIGINE (mod. A-Import)

Deve essere indicato il paese di origine della merce oppure

per le importazioni di merci originariamente destinate al transito o cedute allo stato estero da altri residenti il paese di effettiva origine;

per le importazioni da Campione d'Italia, "Campione d'Italia".

FATTURAZIONE

Deve essere indicato l'importo netto quando gli sconti e gli abbuoni non sono identificabili.

In particolare deve essere indicato:

nelle importazioni e nelle esportazioni temporanee per la lavorazione, il valore della merce temporaneamente importata o esportata per la lavorazione;

nelle reimportazioni e nelle riesportazioni di prodotti, lavorati per conto rispettivamente all'estero o in Italia, il valore della merce grezza che è stata sottoposta a lavorazione;

nel caso di importazioni di prodotti tessili originari dai paesi soggetti ad accordo di autolimitazione, l'importo effettivamente concordato tra le parti;

nelle esportazioni di prodotti ortofrutticoli contrattati con la clausola "vendita a fermo con prezzo da determinarsi", il prezzo corrente il giorno di partenza delle merci, prezzo che deve risultare indicato sulla fattura pro-forma;

nelle esportazioni in conto di deposito o nelle vendite in conto commissione:

a) di merci non deperibili, il prezzo delle stesse il giorno della spedizione. In particolare il ricavo netto totale o parziale deve corrispondere — tenuto conto delle spese e delle condizioni del rispettivo traffico di esportazione — al prezzo vigente in Italia il giorno della vendita per merci della stessa natura e qualità;

b) di merci deperibili, il presunto ricavo della merce, che deve essere indicato dichiarando il costo all'origine maggiorato delle spese di trasporto ed accessorie;

nelle importazioni ed esportazioni di films il solo costo della pellicola;

nella cessione di merci estere, il prezzo della rivendita tra i soggetti residenti.

CLAUSOLA DI RESA DELLA MERCE

Devono essere indicate le condizioni di resa (cif, fob, fas, franco fabbrica, c&f, ecc.) delle merci. Quando le operazioni sono soggette ad autorizzazione ministeriale, il valore della merce oggetto del provvedimento, quando non diversamente stabilito, deve intendersi fob all'esportazione e cif all'importazione.

NOTE

Indicare a seconda dei casi:

"fondi provenienti da finanziamento" ovvero "fondi provenienti da finanziamento in .... (valuta) ...." a seconda che il regolamento a favore dell'estero avvenga nella stessa valuta estera oggetto di finanziamento oppure in valuta diversa o in lire di conto estero;

"mod. B-Import n. " oppure "mod. B-Export n. .... , quando l'emissione dei moduli valutari è stata preceduta da notifica bancaria di avvenuto regolamento totale o parziale;

gli estremi del precedente modulo valutario di cui quello in fase di compilazione costituisce il completamento;

il vincolo di destinazione delle merci introdotte in deposito doganale ex-art. 26 del decreto;

altre annotazioni eventualmente richieste dalle disposizioni di attuazione del decreto.

ALLEGATO 3/*A*

Mod. O-C 440

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
SERVIZIO OPERAZIONI IN CAMBI

Notifica di autorizzazione

ROMA ....

Raccomandata

Il Ministero del commercio con l'estero ha autorizzato codesta impresa ad acquistare, presso una banca abilitata al commercio dei cambi, il seguente quantitativo di oro fino in lingotti standard.

Numero dei lingotti standard	Peso approssimativo in chilogrammi di oro fino

(controllo del quantitativo dei lingotti)

LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE
E UTILIZZABILE

e deve essere restituita a questo ufficio entro 30 giorni dalla scadenza del termine di utilizzazione unitamente alla dichiarazione di utilizzo dell'assegnazione relativa all'autorizzazione stessa. Tenendo presente che la mancata restituzione può comportare un ritardo nel rilascio di successive notifiche di autorizzazione.

Distinti saluti.

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

N.B. — Su conformi istruzioni del Ministero del commercio con l'estero, si richiama l'attenzione dell'impresa assegnataria sul fatto che, a norma del decreto ministeriale 23 marzo 1968, l'oro di cui alla presente notifica dovrà essere destinato ad usi industriali.

ALLEGATO 3/*B*

Mod. O-C 441

FAC-SIMILE DI TELEX O TELEGRAMMA SETTIMANALE CON CUI LE BANCHE DEVONO SEGNALARE LE CESSIONI DI ORO GREGGIO ALLE IMPRESE AUTORIZZATE

Segnaliamo cessioni oro greggio effettuate

— in data .... :

	Numero lingotti	Peso grammi	Prezzo	Esborso
Impresa notifica n.	X	00.000.00	$/gr	$ a
Impresa notifica n.	Y	00.000.00	$/gr	$ b
Impresa notifica n.	Z	00.000.00	$/gr	$ c

– in data ....

(ripetere lo schema di segnalazione di cui sopra per ogni giorno della settimana)

BANCA — PIAZZA

ALLEGATO 3/C

Mod. O-C 442

CONTO DEPOSITO DI ORO GREGGIO

(modulo di segnalazione trimestrale dei movimenti del conto)

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI - Servizio operazioni in cambi

BANCA ....

Movimenti relativi al trimestre ....

(numero lingotti)

- Consistenza del deposito al .... (A)
- Importazioni ed immissioni nel conto .... (B)
- Prelevamenti per cessione alle imprese assegnatarie .... (C)
- Consistenza del deposito al .... (D)

(A + B — C = D)

Si conferma che la consistenza del conto è stata sempre mantenuta nei limiti del quantitativo di lingotti autorizzato.

BANCA — PIAZZA

ALLEGATO 3/D

Mod. O-C 443

DICHIARAZIONE DI UTILIZZO DI ASSEGNAZIONE DI ORO GREGGIO

(da inviare all'UIC entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento unitamente al Mod. OC 460 relativo allo stesso periodo)

mpresa ....

lumero notifica di autorizzazione ....

rimestre di riferimento ....

MOVIMENTI	QUANTITÀ (espresse in grammi di oro fino)
1. Giacenze iniziali al	
2. Acquisti a valere su assegnazione del trimestre	
3. Acquisti sul mercato interno da imprese assegnatarie	
4. Altri acquisti sul mercato	
5. Recuperi di lavorazione	
6. Utilizzi per prestito d'uso autorizzato	.... (1)
7. Totale A) da n. 1 a n. 6	
8. Vendite all'interno di oro lavorato	
9. Vendite all'estero di oro lavorato	
0. Vendite di oro greggio ad imprese cessionarie	.... (2)
1. Altri utilizzi nella lavorazione	
2. Restituzioni autorizzate di prestito d'uso	.... (1)
3. Totale B) da n. 8 a n. 12	
4. Totale C) = A-B Giacenze finali al	
5. Di cui tenute allo stato greggio	

.B. (1) - Come da prospetto sul retro del modulo.

(2) - Tale quantità deve essere dettagliata nell'elenco semestrale delle imprese cessionarie.

Segue: DICHIARAZIONE DI UTILIZZO DI ASSEGNAZIONE DI ORO GREGGIO

relativa al trimestre..

SITUAZIONE DEI PRESTITI D'USO

Estremi del provvedimento autorizzativo	Quantitativo autorizzato	Quantitativo utilizzato all'inizio del trimestre A	Quantitativo utilizzato nel corso del trimestre B	Quantitativo restituito nel corso del trimestre C	Quantitativo utilizzato alla fine del trimestre D = A + B — C

(data) *(firma del Rappresentante Legale)*

(4066)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(6651185/6) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c.m. 411200852000)

L. 1.500